

DELIBERA N. 275/22/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GOOGLE
IRELAND LIMITED PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 9, COMMA 1, DEL DECRETO-
LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87 CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO 2018,
N. 96 (CD. DECRETO DIGNITÀ)**

(CONT. N. 3/22/DSDI – PROC. N. 5/FDG)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 luglio 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” ed in particolare gli articoli 41 e 42;

VISTO il decreto legislativo 12 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico” (di seguito anche, rispettivamente, “Decreto e-commerce” e “Direttiva e-commerce”);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (di seguito “Decreto dignità” o “Decreto”);

VISTO, in particolare, l’art. 9 del Decreto dignità, il quale sancisce che “*Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, fermo restando quanto previsto dall’art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell’art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché’ al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”;*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS del 13 aprile 2022;

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 19 aprile 2019, recante “Linee guida sulle modalità attuative dell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96” (di seguito anche “Linee guida”);

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (di seguito “*Regolamento Sanzioni*”) come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (di seguito cd. “*Linee Guida Regolamento Sanzioni*”);

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d’azzardo online nel mercato interno 2012/2322(INI) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 93/42 del 9 marzo 2016 e, in particolare, la lettera f), nella quale viene evidenziato che “*in ragione delle sue intrinseche peculiarità e in applicazione del principio di sussidiarietà, la fornitura di servizi di gioco d’azzardo online non è soggetta a una regolamentazione settoriale specifica a livello di UE ed è esclusa dall’applicazione delle direttive sui servizi e sui diritti dei consumatori, restando tuttavia soggetta a vari atti legislativi del diritto derivato dell’Unione, come la direttiva sulla protezione dei dati, la direttiva sulla privacy e le comunicazioni elettroniche e la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali*”, e la lettera h), in cui si afferma che “*la Corte di giustizia ha confermato che la fornitura di giochi di sorte o d’azzardo costituisce un’attività economica di natura particolare, in relazione alla quale possono essere giustificate restrizioni per motivi d’interesse generale prevalente*”;

VISTA la delibera n. 541/20/CONS del 22 ottobre 2020, recante “*Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Google Ireland Limited per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 03/22/DSDI – Proc. 5/FDG, recante “*contestazione alle società Google Inc, Google Ireland limited e Google Italy S.r.l., per la presunta violazione del divieto sancito dall’art. 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87*”, notificato in data 28 febbraio 2022;

VISTO, altresì, l’atto di contestazione n. 04/22/DSDI – Proc. 6/FDG, recante “*contestazione alla società TOP ADS LTD, per la presunta violazione del divieto sancito dall’art. 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87*”, notificato in data 14 marzo 2022, con il quale è stato avviato il relativo procedimento sanzionatorio nei confronti del creator Spike;

VISTA la nota prot. n. 80931 dell’8 marzo 2022 con la quale Google ha presentato istanza di accesso agli atti, riscontrata con nota prot. n. 86762 dell’11 marzo seguente;

VISTA l'istanza di proroga dei termini per la presentazione della memoria, presentata dalla Società ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Sanzioni (nota prot. n. 84254 del 10 marzo 2022), accolta dall'Autorità con nota prot. n. 86762 dell'11 marzo 2022 con la quale è stata concessa una proroga al 15 aprile 2022;

VISTA la risposta fornita dalla Società alla richiesta di informazioni formulata ex articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pervenuta con nota prot. n. 107621 del 30 marzo 2022 successivamente integrata con nota prot. n. 124323 del 12 aprile 2022 e, da ultimo, con nota prot. 209924 del 6 luglio 2022;

VISTA la memoria trasmessa dalla Società con nota prot. n. 128143 del 16 aprile 2022;

SENTITA in audizione la Società in data 9 giugno 2022, in accoglimento della richiesta formulata dalla parte;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto, attività preistruttoria e contestazione

In data 2 dicembre 2021 è pervenuta all'Autorità una segnalazione (prot. n. 470394) nella quale si evidenziava la *“presenza su YouTube di numerosi video, che potrebbero violare il DL Dignità, in quanto si pubblicizzano vincite fatte su casinò on line e, in generale, il gioco d'azzardo, senza regime di comparazione dei brand e delle offerte commerciali”*.

A valle dell'attività preistruttoria, è stata contestata la violazione dell'articolo 9 del Decreto dignità, per la diffusione, sul servizio di piattaforma per la condivisione di video “YouTube”, di pubblicità di siti che svolgono attività di gioco e scommessa a pagamento, notificando, in data 28 febbraio 2022, l'atto di contestazione n. 03/22/DSDI alla società Google Inc., con sede legale 94043 Mountain View, CA (USA) (nota prot. n. 70875), alla società Google Ireland Limited, con sede legale a Gordon House, Barrow Street, Dublino 4 (Irlanda) (nota prot. n. 70949) e alla società Google Italy S.r.l., con sede legale in Via Confalonieri 4, 20124, Milano (MI) (nota prot. n. 70981) per la violazione dell'art. 9 del Decreto dignità commessa da Google in qualità di *“proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione”*.

Più precisamente, dalla navigazione del servizio di piattaforma per la condivisione di video “YouTube”, è emerso che, attraverso i seguenti 5 canali di YouTube come di seguito individuati (di seguito cumulativamente indicati come “Canali Contestati”):

1. Canale YouTube “*SPIKE*” a cui sono iscritti 76.400 utenti e presenti 431 video al seguente link: <https://www.youtube.com/c/SPIKEslot2/featured>;

2. Canale YouTube “*SPIKE - Slot Machine da Bar e VLT*” a cui sono iscritti 66.600 utenti e presenti 131 video al seguente link: <https://www.youtube.com/c/SPIKESlotMachine/featured>;

3. Canale YouTube “*The Best of SPIKE*” a cui sono iscritti 30.400 utenti e presenti 88 video al seguente link:
https://www.youtube.com/channel/UCqd_ibbGfwN2ZIIcBEmmGA;

4. Canale YouTube “*SPIKE International Gambling Channel*” a cui sono iscritti 7800 e presenti 7 video al seguente link:
<https://www.youtube.com/c/SPIKEInternationalGamblingChannel/featured>;

5. Canale YouTube “*SPIKE – Slot Online*”: “*SPIKE – Slot Online*” a cui sono iscritti 31.300 utenti e presenti 64 video al seguente link:
https://www.youtube.com/channel/UCnck2003Kux6c_Gp8u1phQ;

viene realizzata la promozione di innumerevoli siti internet di giochi con vincite in denaro in violazione del già menzionato divieto introdotto dall’art. 9 del Decreto dignità.

In particolare, al fine di dare chiara ed immediata evidenza della violazione riscontrata in ciascuno dei cinque sopra individuati canali YouTube “Spike”, sono stati altresì individuati, tra le centinaia di contenuti ivi presenti, nominativamente taluni video, durante la fase preistruttoria:

- Canale I “SPIKE” <https://www.youtube.com/c/SPIKEslot2/featured>

1. <https://www.youtube.com/watch?v=DxNn2rVKYAc>;
2. <https://www.youtube.com/watch?v=5tOHvoDgHEw>;
3. <https://www.youtube.com/watch?v=viaNBTp0qJY>;
4. <https://www.youtube.com/watch?v=ICFkSEJZGIU>;
5. <https://www.youtube.com/watch?v=AMxLh-vEtyw>;
6. <https://www.youtube.com/watch?v=0U7Psn6sGfY>;
7. <https://www.youtube.com/watch?v=iBJEBGccxwY>;
8. <https://www.youtube.com/watch?v=cxJqZqVSFiE&t=36s>;
9. <https://www.youtube.com/watch?v=9D2nixoInlg>;
10. <https://www.youtube.com/watch?v=SSL6kkoz2sM>.

- Canale II Youtube SPIKE – “Slot Machine da Bar e VLT” <https://www.youtube.com/c/SPIKEslotMachine/featured>

11. <https://www.youtube.com/watch?v=SwTjizEDkVg>;
12. <https://www.youtube.com/watch?v=rJYeA3pUnIU>;
13. <https://www.youtube.com/watch?v=1mdfuQUxKKY>;
14. <https://www.youtube.com/watch?v=cTtQFVSwbl8>;
15. <https://www.youtube.com/watch?v=vzv8bCG3IOM>;

16. <https://www.youtube.com/watch?v=WQ07DZH53mk;>
17. <https://www.youtube.com/watch?v=w14fK0cT9Tk;>
18. <https://www.youtube.com/watch?v=PFtxUU6Kjh4;>
19. <https://www.youtube.com/watch?v=tCl0ZxRQgfs;>
20. https://www.youtube.com/watch?v=A_waZ3EkPiI.

- **Canale III YouTube “The Best of SPIKE”**
<https://www.youtube.com/channel/UCqdiibGfwN2ZIIcBEmmGA>

21. <https://www.youtube.com/watch?v=fq8Lb2KOPUM&t=3s;>
22. <https://www.youtube.com/watch?v=CCHc28jnMk4;>
23. https://www.youtube.com/watch?v=JNRhAYG_CzU;
24. <https://www.youtube.com/watch?v=nOnnDDB9zSA;>
25. <https://www.youtube.com/watch?v=Z0Doqr4J7SA;>
26. https://www.youtube.com/watch?v=_FOUk75UzvE;
27. <https://www.youtube.com/watch?v=SB6r7SmDIDs;>
28. <https://www.youtube.com/watch?v=RBq4efchK7A;>
29. <https://www.youtube.com/watch?v=CZatEt0s9uU;>
30. <https://www.youtube.com/watch?v=7YPXUTbqVxs.>

- **Canale IV YouTube “SPIKE International Gambling Channel”**
<https://www.youtube.com/c/SPIKEInternationalGamblingChannel/featured>

31. <https://www.youtube.com/watch?v=MjdnVcSGHFQ;>
32. <https://www.youtube.com/watch?v=wZuDzIzyJ6U&t=318s;>
33. <https://www.youtube.com/watch?v=iTAVpmw8Z0e;>
34. <https://www.youtube.com/watch?v=D7b19r4c444;>
35. https://www.youtube.com/watch?v=B_eUNsk4zIU&t=59s;
36. [https://www.youtube.com/watch?v=hMmWIDh1Rzk ;](https://www.youtube.com/watch?v=hMmWIDh1Rzk;)
37. <https://www.youtube.com/watch?v=g4wzEEDsYHY;>

- **Canale V YouTube “SPIKE – Slot Online”**
<https://www.youtube.com/channel/UCnck2003Kux6cGp8u1phQ>

38. <https://www.youtube.com/watch?v=waeQRerlSgQ&t=189s;>
39. <https://www.youtube.com/watch?v=EiUzLNrp4XE;>

40. https://www.youtube.com/watch?v=WVFtz0Boy_M;
41. <https://www.youtube.com/watch?v=EUW5LsV-CnQ;>
42. <https://www.youtube.com/watch?v=gctl6qOXiUE;>
43. <https://www.youtube.com/watch?v=tzzlM3rarLg;>
44. <https://www.youtube.com/watch?v=dSdwQe1lVhA;>
45. <https://www.youtube.com/watch?v=ufYIhf-41gU;>
46. <https://www.youtube.com/watch?v=OyiAUGlx8oU;>
47. [https://www.youtube.com/watch?v=7PHS5LZZQ4s.](https://www.youtube.com/watch?v=7PHS5LZZQ4s)

In dettaglio, all'interno di ciascuno dei 5 canali sopra identificati, vengono promossi, mediante i video caricati settimanalmente, molteplici siti di gioco con vincite in denaro, prevedendo, altresì, la possibilità di abbonarsi al singolo canale, pagando direttamente il fornitore del servizio di condivisione video YouTube attraverso tre diverse fasce di prezzo cui corrispondono diversi vantaggi (*fan livello 1*: 1,99 euro al mese; *fan livello 2*: 3,99 euro a mese, *fan livello 3*: 19,99 euro al mese); al riguardo, si evidenzia la presenza, in ciascun canale, di video in cui si invita l'utente, a prescindere dall'età, ad inviare i propri video di vincita in modo da consentire ai titolari dei canali, previa remunerazione agli utenti, la diffusione dei video delle migliori vincite realizzate.

2. Deduzioni difensive e informazioni fornite dalla società

Google Ireland ha presentato richiesta di accesso agli atti del procedimento in data 8 marzo 2022 (prot. n. 08931), a cui è stato dato riscontro con nota dell'11 marzo 2022 (prot. n. 86762), consentendo l'accesso ai documenti del fascicolo procedimentale.

Con nota trasmessa in data 18 marzo 2022 (prot. n. 94940), successivamente integrata in data 4 aprile 2022 (prot. n. 113637), gli uffici, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del Decreto dignità - a norma del quale la violazione del divieto di pubblicità di giochi con vincite in denaro è punita con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria "*di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità*" - ha richiesto ogni più utile informazione funzionale alla determinazione del "*valore della sponsorizzazione o della pubblicità*" avuto riguardo alla fattispecie oggetto di contestazione, ed in particolare ogni tipo di ricavo da pubblicità diretta o indiretta (ivi inclusi i ricavi da abbonamento al canale, pubblicità di annunci in *stream*, *video discovery*, annunci *outstream* e annunci *bumper*) afferenti a ciascuno dei sopra richiamati canali YouTube.

Con nota pervenuta in data 30 marzo 2022 (prot. n. 107621), successivamente integrata in data 12 aprile 2022 (prot. n. 124023), la società Google Ireland ha preliminarmente affermato che "*non vi è alcun contratto di sponsorizzazione o di pubblicità intercorrente tra Google Ireland Limited e il creator Spike*" e ha fornito i dati relativi ai ricavi provenienti dalla monetizzazione di ciascun canale oggetto di contestazione, dalla data della loro creazione sino al 28 febbraio 2022. A tale riguardo, è stato chiarito che "*(p)er*

monetizzazione, si intende l' idoneità del canale a guadagnare sulla piattaforma di YouTube grazie al raggiungimento di determinati requisiti (quali, ad esempio, avere più di 1.000 iscritti e avere più di 4.000 ore di visualizzazioni in 12 mesi) dettagliatamente elencati nella pagina raggiungibile al seguente indirizzo: https://support.google.com/adsense/answer/72851?hl=it&ref_topic=1250107, subordinata al rispetto delle Norme sulla monetizzazione di YouTube. Al raggiungimento di suddetti requisiti, per poter effettivamente monetizzare, è necessario che il canale faccia parte del c.d. Programma partner di YouTube, che offre ai creator la possibilità di accedere a più risorse e funzionalità di monetizzazione di YouTube e attingere a molteplici flussi di entrate, quali: (i) entrate pubblicitarie, intese come la possibilità, per il creator, di partecipare alla condivisione delle entrate provenienti dagli annunci che gli inserzionisti pubblicano sui video idonei agli annunci; (ii) entrate da abbonamenti al canale; (iii) vendita di merchandise; (iv) Superchat e Super Sticker ed (iv) entrate da YouTube Premium. A scanso di equivoci si precisa che gli annunci degli inserzionisti non hanno nulla a che vedere con l' oggetto dei video: in altre parole, gli inserzionisti non sono i titolari dei siti di cui si parla nei canali in questione bensì terzi che promuovono i loro beni e servizi su YouTube. Contenuti dei video e annunci sono dunque due cose distinte e solo gli annunci degli inserzionisti rappresentano pubblicità della cui presenza Google può essere a conoscenza". Con specifico riferimento al canale "SPIKE International Gambling Channel", è stato rilevato che quest' ultimo non è più idoneo alla monetizzazione in quanto non soddisfa più i requisiti necessari per accedere al Programma partner di YouTube.

Secondo quanto rappresentato dalla parte, dunque, non sussiste alcun rapporto tra l' annuncio pubblicitario dell' inserzionista e i contenuti diffusi dai canali YouTube oggetto di contestazione. A ciò viene, altresì, aggiunto dalla Società che "solo gli annunci degli inserzionisti rappresentano pubblicità della cui presenza Google Ireland può essere a conoscenza e da cui derivano i ricavi attribuiti a Google Ireland".

Con specifico riferimento alla monetizzazione, Google ha fornito i dati relativi ai ricavi provenienti dalla monetizzazione di ciascun canale oggetto di contestazione, dalla data della loro creazione sino al 28 febbraio 2022 (tabella 1).

Tabella I:					
"Ricavi Totali conseguiti da Google attraverso i canali Spike"					
n	Nome Canale	URL Canale	Data creazione	Monetizzazione attiva	Ricavi al 28 febbraio 2022
1	Spike	https://www.youtube.com/c/SPIKEslot2/featured	21.12.2019	Si	Omissis

2	Spike - Slot Machine da Bar e VLT	https://www.youtube.com/c/SPIKESlotMachine/featured	12.2.2018	Si	<i>Omissis</i>
3	The BEST of SPIKE	https://www.youtube.com/channel/UCqd_ibbGfwN2ZIIcBEmmGA	23.4.2019	Si	<i>Omissis</i>
4	SPIKE International Gambling Channel	https://www.youtube.com/c/SPIKEInternationalGamblingChannel/featured	23.4.2019	No	<i>Omissis</i>
5	SPIKE - Slot Online	https://www.youtube.com/channel/UCnck2003Kux6c_Gp8u1phQ	15.7.2019	Si	<i>Omissis</i>

A seguito di specifica richiesta, Google ha successivamente prodotto i dati relativi ai ricavi attribuiti a Google Ireland provenienti dalla monetizzazione di ciascun canale oggetto di contestazione, dalla data della loro creazione sino al 28 febbraio 2022, al netto della quota riversata alla società TOP ADS LTD (tabella 2).

Tabella II: “Ricavi conseguiti da Google attraverso i canali Spike al netto della monetizzazione riversata alla società TOP ADS LTD”					
n	Nome Canale	URL Canale	Data creazione	Monetizzazione attiva	Ricavi Google al 28 febbraio 2022
1	Spike	https://www.youtube.com/c/SPIKESlot2/featured	21.12.2019	Si	<i>Omissis</i>
2	Spike - Slot Machine da Bar e VLT	https://www.youtube.com/c/SPIKESlotMachine/featured	12.2.2018	Si	<i>Omissis</i>
3	The BEST of SPIKE	https://www.youtube.com/channel/UCqd_ibbGfwN2ZIIcBEmmGA	23.4.2019	Si	<i>Omissis</i>

4	SPIKE International Gambling Channel	https://www.youtube.com/c/SPIKEInternationalGamblingChannel/featured	23.4.2019	No	<i>Omissis</i>
5	SPIKE - Slot Online	https://www.youtube.com/channel/UCnck2003Kux6c_Gp8u1phQ	15.7.2019	Si	<i>Omissis</i>

In data 15 aprile 2022 (prot. n. 128143) sono state presentate le memorie difensive in cui si afferma che:

- Osservazioni introduttive

Google afferma che i video disponibili nei diversi canali contestati non rappresentano alcuna forma di pubblicità, ma “normali” video caricati dagli utenti di cui la Società non è tenuta a controllarne il contenuto alla luce delle disposizioni recate dal Decreto dignità, dalle Linee guida dell’AGCOM, dalla Direttiva *e-commerce* e dalla costante giurisprudenza dei tribunali italiani e della Corte di Giustizia Europea, secondo cui un *hosting provider* non è responsabile dei contenuti che ospita.

- Carenza di legittimazione passiva di Google LLC e Google Italy S.r.l.

Google chiarisce che le società del gruppo “*Google LLC (già Google Inc.)*” e “*Google Italy S.r.l. (“Google Italy”)*”, destinatarie della Contestazione insieme a Google Ireland Limited (“Google Ireland”), non hanno alcun ruolo nel servizio erogato tramite la piattaforma YouTube; quest’ultimo servizio è fornito nello Spazio Economico Europeo, Italia compresa, esclusivamente da Google Ireland, come chiaramente indicato nei Termini di Servizio di YouTube.

- Disposizioni applicabili alla pubblicità del gioco d’azzardo

Google, nel richiamare la normativa di settore, afferma che il relativo scopo è quello di vietare qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta resa in cambio di un corrispettivo o altre utilità. Al riguardo, afferma in particolare che “*in altre parole, la legge richiede un accordo con l’inserzionista e il pagamento di un corrispettivo tra le parti coinvolte*”, elementi che, a dire di Google, mancherebbero nel caso *de quo*.

Con riguardo ai soggetti destinatari del divieto generale di pubblicità, Google ricorda che la normativa prevede una serie di più soggetti tutti co-responsabili della violazione in parola; per quanto concerne, segnatamente, la categoria del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione, Google ammette che si tratti dell’unica

categoria impattante sulla piattaforma di condivisione di contenuti video YouTube, presso cui sono stati diffusi i video in contestazione. Sul punto, Google richiama proprio le Linee Guida (allegate alla delibera n. 132/19/CONS del 18 aprile 2019) adottate dall’Autorità al fine di chiarire meglio la portata della normativa e, soprattutto, la definizione di “proprietario del sito di diffusione” fornita dalla delibera n. 680/13/CONS quale “*prestatore di servizi della società dell’informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 70/2003*”. Alla luce di ciò, la Società afferma che è chiaro che il caso di specie non rientra nell’ambito di applicazione delle previsioni del Decreto dignità in quanto, “*(i) non esiste un contratto di pubblicità per la promozione e la pubblicità diretta o indiretta del gioco d’azzardo e dei giochi online, (ii) i video contestati non rientrano nella definizione di pubblicità o comunicazioni promozionali; (iii) in ogni caso, YouTube, in qualità di hosting provider è esplicitamente escluso dall’ambito di applicazione del divieto secondo le Linee Guida AGCOM sopra citate; infine (iv) Google non rientra in nessuno dei destinatari della sanzione come stabilito dal Decreto Dignità*”.

- Assenza di un contratto pubblicitario

Google afferma l’inesistenza di un contratto pubblicitario in ragione del fatto che YouTube è una piattaforma di condivisione di video; precisa, inoltre, che non trae alcun profitto dai contenuti pubblicati, ma solo dagli annunci che gli inserzionisti (soggetti completamente estranei al titolare del canale o all’autore del video in questione) pubblicano affinché appaiano in corrispondenza di video conformi ai parametri dagli inserzionisti stessi definiti.

Con specifico riferimento all’art. 9, comma 2, del Decreto dignità sulla determinazione dell’importo della sanzione pari al “*20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità*”, Google ritiene che tale parte della norma implichi la necessaria presenza di un accordo avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.

- Assenza di natura pubblicitaria dei video contestati

Google afferma, da un esame *ex post* dei video contestati, che l’utente Spike, proprietario di tutti i 5 canali contestati e *creator* di tutti i video ivi caricati, registra dei video in *streaming* mentre gioca a vari giochi con vincita in denaro, con l’obiettivo di fornire informazioni sulle modalità di gioco, nonché intrattenendo i propri *followers* attraverso battute umoristiche. Aggiunge inoltre che i “*video Contestati contengono anche informazioni sulle tariffe e sui bonus offerti dagli operatori autorizzati di giochi di casinò online*”. A tale proposito, richiama l’esclusione dal campo di applicazione della normativa in oggetto prevista dalle Linee Guida dei “*servizi informativi di comparazione di quote delle offerte commerciali dei diversi competitors purché effettuati nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza (a titolo esemplificativo i c.d. "spazi quote" ovvero le rubriche ospitate dai programmi televisivi o web sportivi che indicano le quote offerte dai bookmaker)*”. Infine, Google rileva che, pur non disponendo di informazioni sufficienti per valutare la natura del



contenuto dei Video Contestati, *“non si può tuttavia escludere che essi rientrino comunque nelle eccezioni previste dal Decreto Dignità”*.

- Inapplicabilità dell'articolo 9 del Decreto dignità a Google

a) Funzionamento della piattaforma di condivisione di contenuti video “YouTube” e delle Norme di Google riguardo alla pubblicità del gioco d'azzardo

Google illustra il funzionamento della piattaforma di condivisione di contenuti video “YouTube”, chiarendo la differenza tra gli annunci associati ad un video e il contenuto di un video che può promuovere beni o servizi, e le proprie norme sulla pubblicità del gioco d'azzardo. In particolare, rileva che *“Tutti gli utenti che caricano contenuti sulla piattaforma sono soggetti ai Termini di Servizio di YouTube (doc. 5). Accettando i Termini di Servizio, gli utenti confermano che tali contenuti sono sotto la loro responsabilità. I Termini prevedono altresì esplicitamente che gli utenti del servizio non hanno l'autorizzazione “a pubblicare sul Servizio Contenuti che non rispettano il presente Contratto o la legge”*”.

Parimenti, osserva che tutti gli utenti della piattaforma devono attenersi alle Linee Guida della *Community* di YouTube, ossia, *“una serie di previsioni che affrontano questioni riguardanti il caricamento di contenuti sensibili, contenuti violenti o pericolosi, contenuti di disinformazione, nonché contenuti che comportano spam o pratiche ingannevoli e contenuti riguardanti beni regolamentati. In poche parole, tali Linee Guida stabiliscono cosa possa essere pubblicato su YouTube e cosa no, al fine di garantire che YouTube rimanga uno spazio sicuro per tutti”*.

Con specifico riferimento ai contenuti legati al gioco d'azzardo, Google afferma che le proprie *“Norme create per informare e guidare gli utenti e gli inserzionisti sono una importante dimostrazione dei suoi sforzi in questo senso”*.

Per quanto concerne l'annuncio associato ad un video, Google afferma che *“tutti gli inserzionisti di Google con un account Google Ads possono mostrare i loro annunci in associazione a video pubblicati su YouTube e su siti web e applicazioni per dispositivi mobili dei partner video Google. Questi annunci sono creati autonomamente dall'inserzionista, che ne determina le caratteristiche attraverso un processo completamente automatizzato e senza alcun intervento da parte di Google Ireland. Come primo passo, per pubblicare un annuncio su Google Ads, gli inserzionisti devono registrarsi sulla piattaforma Google Ads creando un account e accettando i Termini e Condizioni di Google Ads, che includono espressamente le Norme pubblicitarie di Google (doc. 19) contenenti informazioni dettagliate sulle attività vietate o soggette a restrizioni. Una volta creato l'account, l'inserzionista sceglie liberamente, senza alcun intervento da parte di Google Ireland, le parole chiave pertinenti a cui vuole associare il suo annuncio, il contenuto dell'annuncio, la pagina di destinazione dell'annuncio e la categorizzazione dei beni e servizi pubblicizzati attraverso tale annuncio (ad esempio, “pubblicità di beni di consumo”, “pubblicità di giocattoli”; ecc.) Una volta completato il processo di creazione, l'inserzionista invia l'annuncio alla piattaforma. A quel punto un software automatico*

esegue una serie di controlli automatici per esaminare le informazioni inserite dall'inserzionista. Se tra le informazioni inserite non vengono automaticamente individuate violazioni dei Termini e condizioni e delle Norme pubblicitarie di Google Ads, l'annuncio viene pubblicato. Avendo creato liberamente e autonomamente l'annuncio, l'inserzionista si assume tutta la responsabilità del suo contenuto e della sua conformità alle leggi applicabili, ai Termini e condizioni di Google Ads e alle sue Norme”.

Inoltre, Google rileva che, fermo restando che tutti gli annunci devono essere conformi alle norme pubblicitarie, vengono altresì richiesti ulteriori requisiti che le attività pubblicitarie devono soddisfare per poter essere svolte su YouTube, ivi incluse le categorie proibite di contenuti, come attività che rappresentano o fanno riferimento a contenuti relativi al gioco d'azzardo, compresi il gioco d'azzardo *offline*, il gioco d'azzardo *online*, i giochi *online* non-casinò e i giochi di casinò sociali.

Per quanto riguarda, invece, il contenuto di video che promuovono beni o servizi, Google rileva di aver predisposto un insieme di regole che dimostrano gli sforzi in buona fede fatti da Google per proteggere i suoi utenti dalla pubblicità non richiesta nei limiti del suo ruolo di *hosting provider*.

In particolare, afferma che “*secondo le Norme sulla vendita di prodotti e servizi regolamentati o illegali (doc. 20), YouTube non consente contenuti che rimandino a un sito di gioco d'azzardo o di scommesse sportive online non approvato da Google. Infatti, un autore che desidera includere tali link nel suo contenuto deve notificarlo a Google attraverso un modulo web specifico disponibile all'indirizzo: https://support.google.com/youtube/contact/yt_online_gambling_site_review. Di conseguenza, solo quando viene informata attraverso la compilazione di tale modulo, Google potrà verificare se i siti di gioco e scommesse online in questione soddisfino i requisiti legali previsti dalla normativa locale applicabile”.*

A ciò, aggiunge che le promozioni a pagamento devono seguire le norme pubblicitarie di Google e le linee guida della comunità, in cui si afferma in particolare che “*seguire le nostre Norme sugli annunci significa che non puoi includere promozioni a pagamento dei seguenti prodotti e servizi nei tuoi contenuti: [...] siti di giochi e scommesse online non ancora sottoposti a revisione da parte di Google o YouTube [...]. Queste norme riguardano video, descrizioni di video, commenti, live streaming e a qualsiasi altra funzionalità o prodotto di YouTube. L'elenco non è esaustivo. Non pubblicare contenuti se ritieni che possano violare queste norme”.*

Ed ancora, Google afferma che gli autori dei video e i titolari dei prodotti promossi hanno la responsabilità di comprendere e rispettare i loro obblighi di segnalare le promozioni a pagamento sui loro contenuti e che se questi non rispettano l'informativa sugli inserimenti di prodotti a pagamento, le sponsorizzazioni e gli *endorsement*, è impossibile per Google venire a conoscenza della presenza di contenuti promozionali su YouTube e, di conseguenza “*controllare a priori se il contenuto promosso violi o meno le Norme di YouTube”.*

Nel caso di specie, Google afferma “*Spike non ha mai selezionato la casella della promozione a pagamento nei dettagli relativi ai Video Contestati, il che significa che (i) i suoi video non includono effettivamente l’inserimento di prodotti a pagamento, la sponsorizzazione; o, qualora l’Autorità dovesse dimostrare il contrario, (ii) nessuno, prima dell’Autorità, lo ha mai segnalato a Google*”.

b) La natura di Google come *hosting provider* in relazione a YouTube

Google afferma di essere un *hosting provider* che fornisce agli utenti e agli autori uno "spazio virtuale" dove gli stessi possono condividere i loro video sotto la loro esclusiva responsabilità.

In ragione di ciò, Google afferma di non partecipare al processo di creazione dei contenuti generati dagli utenti che ospita. Al riguardo, ai sensi dell’articolo 16 del Decreto *e-commerce*, Google rileva che l’*hosting provider* non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che il *provider*:

- (a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione;
- (b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso.

Inoltre, l’articolo 17 dello stesso decreto *e-commerce* prevede che l’*hosting provider* non ha un obbligo generale di controllare le informazioni memorizzate, né un obbligo generale di cercare attivamente fatti o circostanze che indichino un’attività illecita.

Afferma quindi che “(i)n altre parole, l’*hosting provider* non è responsabile dei contenuti illeciti caricati sul suo sito finché non viene a conoscenza dell’esistenza di tali contenuti e/o, non appena viene a conoscenza dell’esistenza di materiale illecito, lo rimuove prontamente dalla piattaforma” e, dunque, “(i)n conformità con il regime di responsabilità dell’*hosting provider* sopra descritto, Google Ireland non è responsabile dei contenuti ospitati sulla sua piattaforma, compresi i Video Contestati”.

Rileva, altresì che “ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 70/2003, la responsabilità dell’*hosting provider* per la mancata rimozione dei contenuti sorge solo se lo stesso ha "effettiva conoscenza" che quei contenuti sono stati ritenuti effettivamente illeciti, il che può avvenire solo a seguito di una "comunicazione delle autorità competenti.

7.22 Alla luce del ruolo neutrale svolto da Google Ireland rispetto ai contenuti ospitati sulla sua piattaforma, la "conoscenza effettiva" di un contenuto illecito può derivare solo da una previa analisi e decisione dell’autorità amministrativa o giudiziaria competente. Infatti, è altresì vero che Google Ireland non può - e non deve, dato che tali poteri spettano solo alle autorità competenti, pubbliche, giudiziarie o amministrative - valutare e decidere se un contenuto è lecito o meno, a meno che non si tratti di casi in cui ciò risulti "manifesto".



Come nel caso di specie, una decisione di un'autorità amministrativa o giudiziaria che dichiari illeciti i Video Contestati è ancora assente e quindi non potrebbe sorgere alcuna responsabilità per Google Ireland".

Infine, afferma che "in qualità di hosting provider, Google Ireland non ha alcun obbligo di impedire la pubblicazione di contenuti illeciti, né di monitorare i contenuti ospitati sulla sua piattaforma o di ricercare attivamente le attività illecite in quanto ciò costituirebbe una violazione dell'art. 17 del D.Lgs. 70/2003".

c) Regime di responsabilità per gli influencer

Google, ad ulteriore dimostrazione del fatto che non possa essere considerata responsabile dei contenuti generati dagli utenti e caricati sulla sua piattaforma, rileva che, in circostanze analoghe, in cui i cosiddetti "influencer", Spike nel caso di specie, pubblicavano su *blog* e *social network* (*Facebook, Instagram, YouTube, etc.*) foto, video e commenti di sponsorizzazione di determinati marchi generando una sorta di "effetto pubblicitario" - ma senza rivelare in modo chiaro e inequivocabile ai consumatori la finalità pubblicitaria della comunicazione - l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") ha sempre concentrato le proprie indagini sugli *influencer* e sui marchi, senza mai coinvolgere la piattaforma per la pubblicità (occulta) necessariamente diffusa attraverso le piattaforme stesse.

d) Censura e libertà di espressione

Google sostiene che applicare la normativa in oggetto alle piattaforme che ospitano contenuti generati dagli utenti considerandole oggettivamente responsabili indipendentemente dalla loro effettiva conoscenza dei contenuti "porterebbe ad una forma di censura preventiva ed arbitraria di contenuti potenzialmente leciti, sopprimendo la libertà di espressione degli utenti e vanificando il senso stesso dell'uso di queste piattaforme".

Ritiene, dunque, che "un tale scenario, oltre ad essere tecnicamente impossibile, comporterebbe un regime di responsabilità oggettiva per gli hosting providers, il che costituirebbe una grave minaccia alla libertà di parola e di scambio di informazioni, diritti sanciti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Un obbligo di monitoraggio farebbe pendere drasticamente l'equilibrio delle regole di responsabilità degli intermediari verso una maggiore restrizione della libertà di parola, potrebbe ostacolare la concorrenza e l'innovazione aumentando i costi di gestione di una piattaforma online (favorendo quindi l'uscita dal mercato delle piattaforme più piccole), e potrebbe esacerbare il problema dell'eccessiva rimozione di contenuti legittimi da internet. Infatti, se la piattaforma dovesse cercare attivamente i contenuti illeciti tra i miliardi di informazioni generate dagli utenti e toglierli, ciò si tradurrebbe in una censura preventiva che altererebbe il ruolo degli internet service provider o, peggio ancora, in una "responsabilità oggettiva" per tutti i contenuti ospitati che, però, il provider non ha creato, né di cui ha effettiva conoscenza. Ciò sarebbe anche in netto contrasto con i principi che regolano la responsabilità extracontrattuale nell'ordinamento italiano oltre a compromettere i principi

costituzionali di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, nonché di libertà di espressione e di scambio di informazioni”.

Infine, Google ritiene **1)** di non essere responsabile di eventuali violazioni commesse dai suoi utenti, in quanto non svolge alcun ruolo nella creazione dei contenuti caricati, né si può presumere che controlli attivamente la conformità della loro attività e **2)** di essere tenuta a rimuovere i contenuti ospitati sulla sua piattaforma solo quando ha conoscenza effettiva dell’illiceità del contenuto, avendo ricevuto un ordine in tal senso da parte di un tribunale o di un’ autorità amministrativa competente.

- Destinatari della sanzione:

Google afferma di non poter essere ritenuta responsabile dei video contestati perché non rientra tra i destinatari delle sanzioni previste dalle previsioni del Decreto dignità in quanto in conformità con le Linee guida, gli *Internet Service Provider* che rientrano nelle definizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 del Decreto *e-commerce* non possono essere soggetti alle sanzioni stabilite dalle norme del Decreto dignità. Parimenti, Google afferma di non rientrare nella definizione di *"proprietario del sito web di diffusione o di destinazione"* che in questo caso sarebbe il proprietario dei canali contestati di YouTube (ovvero l’utente noto con il nickname “Spike”), né come *"proprietario del mezzo di diffusione o di destinazione"* che è definito come il *"soggetto che ha la possibilità di incidere sul contenuto o la diffusione del messaggio pubblicitario"*.

Rileva, inoltre, che *“i destinatari della sanzione sono i soggetti che possono concretamente violare le disposizioni del Decreto Dignità, cioè quei soggetti che hanno un ruolo attivo nella creazione o diffusione della pubblicità, o che possono almeno controllarne o modificarne il contenuto”.*

- Determinazione dell’importo della sanzione amministrativa.

Google ritiene che la sanzione dovrebbe corrispondere all’importo minimo previsto dalla legge e che *“la presunta condotta di Google deve essere considerata come una condotta unitaria e l’importo della sanzione non può essere determinato sulla base di ogni singolo Video. Pertanto, l’importo della sanzione non può essere in ogni caso superiore a 50.000 euro”.*

Infine, Google rileva che, nel determinare l’ammontare della sanzione, l’Autorità dovrebbe considerare che il presente procedimento rappresenta la prima e unica contestazione ricevuta da Google, in relazione a YouTube, dall’entrata in vigore del Decreto dignità e che i Video Contestati sono stati immediatamente rimossi da Google al ricevimento della comunicazione da parte dell’Autorità.

3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell’Autorità

Con riferimento alle argomentazioni svolte dalla Società appare opportuno procedere, in via preliminare, ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento allo scopo di chiarire quali siano le condotte che il legislatore considera illecite.

L'articolo 9 del sopra citato Decreto dignità prescrive che *“al fine di un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media [...]”*.

La norma, quindi, si pone come obiettivo generale in contrasto al fenomeno della ludopatia introducendo, a tal fine, un **divieto assoluto** di diffusione su qualunque piattaforma trasmissiva di *“qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta”* afferente a giochi con vincite in danaro *“comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media”*.

Il successivo comma 2 del richiamato articolo, al fine di rafforzare la portata dissuasiva della sanzione che assiste il divieto sancito al primo comma, ha previsto che siano responsabili dell'illecito i seguenti soggetti: (1) *“committente”*, (2.1) *“proprietario del mezzo o del sito di diffusione”*, (2.2) *“proprietario del mezzo o del sito di destinazione”* e (3) *“organizzatore della manifestazione, evento o attività”*.

Invero, la *ratio* del divieto, che giustifica l'ampiezza del perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione, risiede nell'esigenza generale di tutelare il consumatore e in quella specifica di contrastare il fenomeno della ludopatia, (qualificato oggi come *“disturbo da gioco d'azzardo”*, c.d. DGA, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis* del Decreto dignità) e di rafforzare la tutela del consumatore/giocatore, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili (giocatori patologici, minori, anziani, etc.).

Ai fini dell'irrogazione della sanzione trova applicazione la legge n. 689/81, espressamente richiamata dalla norma.

Come chiarito, l'articolo 9 del Decreto dignità punisce il committente, il proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e l'organizzatore della manifestazione, evento o attività responsabili, come previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 689/81, della propria azione od omissione *“cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”*. Come confermato da costante giurisprudenza, non rileva che il proprietario del mezzo o del sito sia o possa essere *“consapevole”* dell'illiceità del messaggio pubblicitario con la conseguenza che, ai fini della relativa imputazione, la colpa si presume. Incombe infatti sull' esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa in vigore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537 *“[...] il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi [...]”*). Si osserva inoltre che le circostanze evidenziate dalla Società non costituiscono causa esimente dal rispetto della norma di legge con la conseguente non perseguibilità dell'illecito che ne deriva. Considerata, infatti, la natura obiettiva

dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dalla piattaforma a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla condotta contestata: ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, in tema di sanzioni amministrative è infatti necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa. In altre parole, la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).

Nel caso di specie, il legislatore ha infatti ritenuto di porre in capo a tutti i soggetti obbligati il divieto di realizzare *“qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo”* al fine di assicurare un contrasto serio ed effettivo nei confronti dei pericoli connessi alla pubblicità (tanto più se propagata con un mezzo così pervasivo come il mezzo *internet*) dei giochi a pagamento con vincite in denaro. Il divieto ha, dunque, una portata così ampia che in capo ai soggetti obbligati non residuano margini di discrezionalità sulla possibile liceità di contenuti afferenti a giochi con vincite in denaro.

L'Autorità, con la richiamata delibera n. 132/19/CONS, ha adottato le Linee guida con l'obiettivo di coordinare le nuove previsioni del Decreto dignità con l'articolata disciplina di settore previgente, non incisa dall'intervento legislativo, e con i principi costituzionali e dell'Unione europea. Segnatamente, le Linee guida si prefiggevano di fornire chiarimenti interpretativi rispetto all'applicazione dell'articolo 9.

Come affermato dal TAR del Lazio nella sentenza n. 11036/2021, posto che non esiste una puntuale normativa comunitaria sul gioco d'azzardo *online* e sulla relativa pubblicità, gli Stati membri hanno il potere di emanare disposizioni finalizzate a contrastare la diffusione del gioco d'azzardo, ancorché le stesse possano determinare delle restrizioni all'offerta ed alla prestazione di servizi, anche nell'ambito della società dell'informazione. La norma in commento, infatti, non esclude dalla propria applicabilità i soggetti stabiliti all'estero. Nella sentenza, il Giudice ha precisato che le menzionate linee guida dell'Autorità vanno qualificate *sub specie* di circolare interpretativa- come tali prive della natura di atto amministrativo precettivo – *“le cui indicazioni, seppure volte ad indirizzare uniformemente l'attività degli uffici, possono essere motivatamente disattese dalla stessa autorità emanante, all'esito di diversa valutazione, come avvenuto nel caso di specie”*.

- Sulla carenza di legittimazione passiva di Google LLC e Google Italy S.r.l.

L'Autorità prende atto di quanto dichiarato dalla Società Google Ireland Limited individuando, per l'effetto, esclusivamente quest'ultima società quale destinataria della presente delibera.

- Sul rilievo afferente alle disposizioni applicabili alla pubblicità del gioco d'azzardo e sulla presunta assenza di un contratto pubblicitario.

Google nelle proprie memorie difensive afferma che la normativa di settore richiede un accordo con l'inserzionista e il pagamento di un corrispettivo tra le parti coinvolte, elementi che, a dire di Google, mancherebbero nel caso *de quo*.

Tale affermazione è priva di fondamento in quanto, come rilevato, la norma in oggetto nel vietare "qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta" afferente a giochi con vincite in danaro non presuppone che sia dimostrata l'esistenza di un rapporto negoziale nominalmente indicato, essendo sufficiente che sia dimostrata in concreto la natura promozionale del messaggio diffuso, cui corrisponde un lucro da parte dei soggetti coinvolti.

Parimenti, il comma 2 dell'articolo 9 del Decreto individua i soggetti destinatari del divieto e quantifica la base della sanzione amministrativa pecuniaria; su tale aspetto la norma prevede che la sanzione sia commisurata al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e che comunque non sia in ogni caso inferiore a 50.000 euro per ogni singola violazione.

Ne consegue che l'assenza di un "contratto" pubblicitario in senso stretto non pregiudica la possibilità di definire il lucro che ciascuna parte realizza ai fini della determinazione della sanzione da applicare ove il contenuto diffuso abbia una valenza, diretta o indiretta, promozionale. Un'eventuale interpretazione contraria rischia di svilire l'effetto utile e la *ratio* della disposizione (cfr. delibere nn. 160/20/CONS, 241/20/CONS, 83/21/CONS).

Ciò posto, nel caso in esame, preme rilevare che l'utente Spike non è qualificabile come un utente ordinario (secondo il meccanismo di accettazione delle condizioni generali di contratto predisposte da Google per il servizio YouTube): infatti, a partire dal 2019, vanta un contratto *ad personam* con Google, di cui è partner, beneficio riconosciuto in ragione del "successo" ottenuto tramite i menzionati Canali Contestati.

Il caso in esame, infatti, non verte su un singolo contenuto caricato da un utente privato *una tantum* o comunque sporadicamente, bensì su un elevatissimo (oltre 500) numero di video, caricati con cadenza giornaliera, tutti del medesimo tenore consistente in una manifesta promozione di giochi con vincite in denaro disponibili su una pluralità (5) di canali.

Non appare condivisibile neppure l'affermazione in base alla quale Google non trae alcun profitto dai contenuti pubblicati sui canali YouTube, ma solo dagli annunci che gli inserzionisti pubblicano, in quanto senza i video caricati dagli utenti la piattaforma non avrebbe contenuti su cui veicolare la pubblicità degli inserzionisti; infatti, come si dirà in seguito, è la piattaforma stessa che spinge tutti i *creator* ad azionare su base volontaria (l'utente che carica un contenuto può infatti decidere di escludere dalla visione del proprio video caricato la pubblicità da parte di YouTube) la pubblicità in *pre-roll*, in quanto Google guadagna da tutti i messaggi pubblicitari che veicola sui contenuti degli utenti, circostanza che comporta una compartecipazione nella remunerazione della piattaforma stessa. Parimenti, Google guadagna, altresì, dagli eventuali abbonamenti degli utenti ai

canali che usufruiscono in cambio di vantaggi esclusivi (contenuti riservati, video riservati agli abbonati; live streaming riservati agli abbonati; chat dal vivo), ciò a riprova del fatto che Google guadagna anche in funzione dei contenuti diffusi presso la propria piattaforma a prescindere dalla pubblicità.

- Sull'asserita assenza della natura pubblicitaria dei video contestati.

In merito all'asserita assenza della natura pubblicitaria dei video contestati, si osserva che dall'analisi degli stessi emerge la chiara sollecitazione rivolta all'utente di partecipare a giochi con vincite in denaro.

Come affermato da Google, dall'esame dei video contestati, caratterizzati tutti dalla medesima linea editoriale e caricati con cadenza giornaliera, emerge che si tratta di contenuti in cui l'utente *creator* Spike promuove l'esperienza di gioco invitando, previa iscrizione a pagamento al canale, lo spettatore finanche a trasmettere le proprie esperienze di gioco al fine di condividerle con tutti gli utenti, sempre all'interno dei canali realizzati dall'utente "Spike". I video promuovono l'accesso a diversi siti di gioco con vincite in denaro, paventando l'esistenza di trucchi per vincere premi in denaro, così realizzando quell'incitamento ad accedere ai giochi con vincite in denaro che il Decreto dignità ha inteso vietare.

La chiara natura pubblicitaria di ciascun contenuto rende tali contenuti chiaramente diversi rispetto ai servizi informativi di comparazione di quote offerti sul mercato, fattispecie considerata dalle citate Linee guida lecita al ricorrere di determinate condizioni ivi previste.

Infatti, i servizi informativi di comparazione di quote od offerte commerciali, resi da soggetti autorizzati che lecitamente esercitano tale attività, non sono da considerarsi come forme di pubblicità "*purché effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza ...*" allorquando, dunque, si limitano a rendere edotto l'utente sulle sole caratteristiche dei vari prodotti e servizi offerti, nel contesto in cui si offre il servizio di gioco a pagamento.

Diversamente, nel caso in esame, in ciascun video il *creator* non si limita alla descrizione comparativa delle quote o delle offerte, ma gioca con denaro reale ad uno specifico gioco *online* con vincite in denaro, utilizzando anche i soldi donati dagli utenti attraverso la piattaforma Google.

Occorre poi rilevare che il carattere promozionale delle comunicazioni in esame e non di mera informazione appare rafforzato dalla circostanza che la presentazione (l'invito) è realizzata in un contesto diverso da quello in cui viene offerto il prodotto e/o il servizio di gioco, atteso che in questo caso l'utente di YouTube può essere "spiazzato" dal c.d. "effetto sorpresa" in virtù del diverso contesto in cui viene fornita la promozione, vietata, di giochi con vincite in denaro. In tutti i video diffusi nei cinque canali, le comunicazioni volte solo alla promozione di siti internet di giochi con vincite in denaro sono state effettuate pertanto in violazione dei principi di continenza, non ingannevolezza, trasparenza nonché attraverso l'uso, vietato, di enfasi promozionale.

- Sull'inapplicabilità dell'articolo 9 del Decreto dignità a Google in ragione della sua natura di *hosting provider*.

In tema di responsabilità, Google ritiene di non rientrare nell'ambito di applicazione disciplinato dall'articolo 9 del Decreto dignità in ragione della propria natura di *hosting provider* per la piattaforma di condivisione video YouTube.

A tale riguardo, Google richiama, in particolare, l'articolo 16 del Decreto *e-commerce*, nonché la relativa giurisprudenza unioniale e nazionale sul tema, da cui emergerebbe che “[...] *nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite*” (articolo 17 del Decreto *e-commerce*).

Orbene, la disciplina richiamata prevede espressamente che il prestatore possa invocare l'esenzione di responsabilità laddove ricorra una o entrambe le seguenti condizioni: 1) “*non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita*”, e 2) “*non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso*”.

Come si dirà nei successivi paragrafi, la tesi sostenuta dalla Società in base alla quale la responsabilità dell'*hosting provider* per la mancata rimozione dei contenuti sorge solo a seguito di una “*comunicazione delle autorità competenti*” non appare accoglibile essendo quest'ultima ipotesi solo una delle due previste eccezioni per poter invocare l'esenzione di responsabilità.

Infatti, sebbene l'articolo 17 dello stesso Decreto *e-commerce* preveda che l'*hosting provider* non abbia un obbligo generale di controllo delle informazioni memorizzate, né un obbligo generale di cercare attivamente fatti o circostanze che indichino un'attività illecita, è altresì chiaro che al fine di poter invocare l'esenzione generale di responsabilità la piattaforma non deve essere in alcun caso a conoscenza dell'illiceità del contenuto trasportato. La conoscenza effettiva dell'illiceità dei contenuti trasportati rende infatti responsabile la piattaforma stessa a prescindere dalla segnalazione derivante dall'autorità amministrativa o giudiziaria competente.

A tal riguardo, è necessario osservare che, con specifico riferimento alla natura di *hosting provider*, il Decreto dignità ha inteso adottare una norma generale che non consente in alcun modo di promuovere direttamente o indirettamente giochi con vincite in denaro. In altre parole, il legislatore italiano ha introdotto un divieto assoluto del tutto analogo a quello in tema di pubblicità del tabacco o di diffusione di contenuti pedopornografici. Si tratta, infatti, di previsioni che non consentono alcun margine di discrezionalità nei confronti dei soggetti destinatari di qualunque servizio. Tale divieto è ancora più stringente nei casi in cui, come quello in oggetto, i contenuti diffusi rientrano in più canali, presenti da diversi anni, ben identificati e noti a Google e con i quali intrattiene regolarmente rapporti economici in forza di un contratto stipulato tra le parti.

Tale condizione è dunque profondamente diversa rispetto agli innumerevoli contenuti caricati dagli utenti senza alcuna compartecipazione alle procedure di monetizzazione.

Occorre, infatti rilevare, che la disciplina giuridica dell'*hosting provider* è risalente (introdotta infatti dalla direttiva 2000/31/CE, cd. Direttiva *e-commerce*) e che, proprio in ragione del rapidissimo sviluppo tecnologico, la stessa è stata oggetto di numerosi chiarimenti e mutamenti giurisprudenziali che ne hanno tracciato una più puntuale perimetrazione soggettiva (addivenendo anche alla nota distinzione tra *hosting* attivo e passivo).

Con specifico riferimento alla giurisprudenza nazionale e, in particolare, unionale, questa si è pronunciata in più occasioni sulla nozione di *hosting provider* (Cassazione Civile Sez. I, sentenza n. 39763/2021, Cassazione Civile Sez. I, sentenza n. 7708/2009, Corte di giustizia UE 7 agosto 2018, Cooperatieve Vereniging SNBREACT U.A. c. Deepak Mehta, C-521/17, Corte di giustizia UE 11 settembre 2014, C-291/13, Sotiris Papasavvas, Corte di giustizia UE 12 luglio 2011, C-324/09, L'Oréal c. eBay International, Corte di giustizia UE 23 marzo 2010, da C-236/08 a C-238/08, Google c. Luis Vuitton) chiarendo che il regime generale di esenzione di responsabilità è *in primis* soggetto al rispetto delle due condizioni previste dall'articolo 16 del Decreto *e-commerce* sopra menzionate. In particolare, è stato chiarito che occorre verificare in concreto (*case by case*) l'eventuale partecipazione della piattaforma rispetto ai contenuti da essa veicolati.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha, infatti, rilevato che è sufficiente che il prestatore di servizi sia stato, in qualunque modo, al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità di cui trattasi e agire conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera *b*), della citata Direttiva *e-commerce* (sentenza del 12 luglio 2011, L'Oréal C-324/09, EU:C:2011:474, punto 122).

Inoltre, e più di recente, la Suprema Corte di Cassazione (sez. I Civile, sentenza n. 7708/2019) ha precisato che “(l) *a figura dell'hosting provider attivo va ricondotta alla fattispecie della condotta illecita attiva di concorso. [...] Gli elementi idonei a delineare la figura o "indici di interferenza" da accertare in concreto ad opera del giudice del merito, sono – a titolo esemplificativo e non necessariamente tutte compresenti – le attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti/ operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l'adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, l'effetto di completare ed arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati*” (enfasi aggiunta) .

Ed ancora, la medesima Corte ha chiarito, proprio in linea con quanto già affermato in merito alla conoscenza dei contenuti trasportati dalla piattaforma, da ultimo e per quanto qui di interesse, che in ragione dello specifico ruolo svolto dalla piattaforma è possibile rilevare almeno due diverse figure: *hosting provider* attivo e passivo, affermando, al riguardo, che “*i servizi prestati on line e, segnatamente, l'attività di hosting hanno subito nel corso degli ultimi anni un'evoluzione radicale. La cernita ed il riordino dei contenuti,*

lungi dall'essere assorbiti dalla nozione di mera memorizzazione, sono invece oggi giorno il cuore dell'attività economica di un hosting provider. Grazie a sistemi di data mining (insieme di tecniche e metodologie che hanno per oggetto l'estrazione di informazioni utili da grandi quantità di dati attraverso metodi automatici o semi-automatici e il loro utilizzo scientifico, aziendale, industriale o operativo) e di elaborazione massiva di big data, questi prestatori di servizi sono in grado di trarre enormi guadagni dalla loro attività di hosting. Attraverso complessi sistemi di profilazione dell'utenza, gli operatori hanno la capacità di intercettare le preferenze dell'utenza, in modo da variare l'offerta dei contenuti a seconda dei 9 di 16 destinatari e di aumentare a dismisura le visualizzazioni, di fatto contribuendo, in modo causalmente determinante, alla diffusione o meno di prodotti illeciti. Traendo le dovute conclusioni, è evidente che i fatti accertati giustificano l'inquadramento dell'attività svolta dalla ricorrente nel paradigma dell'hosting provider attivo.” (così Cass., ordinanza del 13 dicembre 2021, n. 39763).

In altri termini, osserva la Cassazione, l'evoluzione tecnologica e la capacità di elaborare in modo automatizzato quelle informazioni e quei dati, che prima erano solo “ospitati”, temporaneamente o definitivamente sui *server*, comporta che oggi essi siano “elaborati” per trarre ulteriori profitti e, quindi, risulta oggi non più predicabile alcuna presunzione di “ignoranza” sui contenuti ospitati per conto terzi.

In base a quanto illustrato, si ritiene, in particolare, che Google non possa invocare nel caso in esame la clausola di esenzione di responsabilità essendo, invece, “edotta” dei contenuti veicolati dall'utente “Spike” e del livello di interesse da tali contenuti generato tra i fruitori, comprovato dalla circostanza che ha ammesso il *creator* Spike a diventare “*creator partner*”, e consentendo agli utenti di abbonarsi ai diversi canali.

In particolare, con specifico riguardo alla posizione di Google e alla qualificazione dell'attività svolta, dagli atti del procedimento è emerso come la Società non si limiti ad ospitare presso i propri *server*, con modalità puramente tecniche, passive ed automatiche, i contenuti caricati dagli utenti.

Occorre rilevare, in particolare, che i canali oggetto di contestazione, come descritto dalla stessa Società, si differenziano chiaramente e nettamente da tutti gli altri canali e semplici video caricati dagli utenti, in quanto rientrano nel “*Programma partner di YouTube*” in ragione di una specifica valutazione svolta da Google e di uno specifico contratto stipulato tra le parti.

Ed infatti, come emerge dall'atto di contestazione, ciascun canale ha un proprio catalogo con diverse centinaia di video (431 sul Canale YouTube “*SPIKE*”, 131 sul Canale YouTube “*SPIKE - Slot Machine da Bar e VLT*”, 88 sul canale YouTube “*The Best of SPIKE*”, 7 sul canale YouTube “*SPIKE International Gambling Channel*” e 64 sul canale YouTube “*SPIKE – Slot Online*”: “*SPIKE – Slot Online*”) di identica natura editoriale, ossia pubblicazione di siti internet con vincite in denaro e decine di migliaia di utenti iscritti (76.400 sul Canale YouTube “*SPIKE*”, 66.600 sul Canale YouTube “*SPIKE - Slot Machine da Bar e VLT*”, 30.400 sul canale YouTube “*The Best of SPIKE*”, 7800 sul canale YouTube “*SPIKE International Gambling Channel*” e 31.300 sul canale YouTube “*SPIKE – Slot Online*”: “*SPIKE – Slot Online*”).

Proprio in ragione di tale rilevante diffusione dei sopra richiamati canali, il *creator* - superate per ciascun canale le soglie previste dalle condizioni generali del contratto di Google, ossia “*avere più di 4000 ore di visualizzazione pubbliche valide negli ultimi 12 mesi*” e “*avere più di 1000 iscritti*” - ha chiesto ed ottenuto di aderire al “*Programma di partnership di YouTube*”, ottenendo quindi lo *status* di “*Partner verificato*” e partecipando conseguentemente a una quota parte dei ricavi percepiti, nelle misure sopra richiamate nelle tabelle 1 e 2, da Google e relativi alla pubblicità (in modalità c.d. *pre-roll*) diffusa prima della fruizione di ciascun video contenuto in ciascun canale “*Spike*”.

In forza dell’adesione alla procedura di monetizzazione di Google, il *creator* ha, altresì, (come dichiara esso stesso al link <https://www.youtube.com/watch?v=w3SbGVbnGy4> “*YouTube mi ha dato la possibilità di attivare degli abbonati sul canale Spike*) ottenuto la possibilità di consentire a tutti gli utenti, anche minorenni, non solo di visualizzare i contenuti video caricati e di iscriversi a ciascun canale, ma sin anche di sottoscrivere tre tipologie di abbonamenti, il cui canone è riscosso direttamente da Google, a fronte della quale sottoscrizione l’utente ha vantaggi (contenuti riservati, video riservati agli abbonati; *live streaming* riservati agli abbonati; *chat* dal vivo etc.), differenziati a seconda della tipologia di abbonamento prescelta (fan livello 1 Condor :1,99 euro al mese; fan livello 2 HU: 3,99 euro a mese; fan livello 3 J: 19,99 euro al mese).

Dunque, grazie agli abbonamenti, Google implementa i propri guadagni derivanti, in questo caso, unicamente dal contenuto diffuso dalla propria piattaforma.

Inoltre, come analiticamente illustrato nella “*panoramica e requisiti di idoneità del Programma partner di YouTube - Guida di YouTube*”, prodotti da Google unitamente alle proprie memorie difensive, risulta che “*la domanda può essere presentata da chiunque raggiunga la soglia richiesta (id est raggiungimento di almeno 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazione pubbliche valide), a condizione che vengano rispettate alcune linee guida*”. Una volta compilata la domanda e sottoscritti i termini del Programma partner di YouTube, l’utente deve attendere “*l’esito della revisione*”. Su tale specifica fase Google precisa, nel menzionato documento, che “[...] *i nostri sistemi automatici e i nostri revisori esamineranno i contenuti del tuo canale per verificare che il tuo account rispetti tutte le nostre linee guida. Puoi verificare lo stato della domanda in qualunque momento alla pagina <https://studio.youtube.com/channel/UC/monetization>*”. Ancora si precisa che “*Ti ricontatteremo per comunicarti la nostra decisione una volta terminata la revisione del tuo canale (in genere circa un mese dopo il raggiungimento della soglia)*”: da notare che, alla domanda circa la possibilità di velocizzare la procedura di revisione, Google, nel richiamato documento, afferma chiaramente che “*No. I nostri team non sono in grado di velocizzare l’elaborazione della tua domanda in particolare. Tutte le domande vengono messe in coda ed elaborate nell’ordine in cui vengono ricevute. Alcuni canali necessitano di più revisioni, soprattutto nel caso in cui i revisori non siano d’accordo sull’idoneità del canale al Programma partner di YouTube. In questi casi, prendere una decisione potrebbe richiedere più tempo*” (enfasi aggiunta).

Pertanto, l’esame della documentazione prodotta da Google, evidenzia alcuni aspetti rilevanti ai fini del procedimento in esame: a) ciascun utente, in ragione della cd.

“viralità” e rilevante diffusività del proprio canale, ha la facoltà di richiedere di diventare *Partner* di YouTube; b) Google, prima di concludere il relativo contratto a titolo oneroso, si riserva di verificare il rispetto di una serie di condizioni che legittimano l’adesione al “*Programma partner di YouTube*”. A tal fine, Google utilizza non solo risorse automatizzate, ma anche umane specificatamente dedicate all’espletamento di detta attività in un arco temporale ragionevole e cioè non meno di 30 giorni. Ne discende, dunque, che dal momento in cui i 5 canali contestati hanno superato le predette attività di verifica, ottenendo quindi lo *status* di “*Partner verificato*”, Google è pienamente consapevole non solo del “successo” del canale, ma, anche, necessariamente del suo specifico contenuto proprio in ragione delle verifiche svolte nell’arco temporale previsto ai fini della conclusione del contratto a titolo oneroso.

Ne consegue che l’argomentazione svolta nella memoria difensiva, con specifico riferimento ai contenuti dei video caricati sulla propria piattaforma YouTube al fine di promuovere beni o servizi, secondo cui Google avrebbe predisposto un insieme di regole che dimostrano gli sforzi posti in essere in buona fede per proteggere i suoi utenti dalla pubblicità vietata nei limiti del suo ruolo di *hosting provider*, non sia condivisibile nella misura in cui i canali “verificati” si pongono in contrasto con l’articolo 9 del Decreto dignità.

- Sul regime di responsabilità per gli *influencer*

In merito all’eccezione sollevata relativa al regime di responsabilità dei cosiddetti “*influencer*”, si rileva che l’Autorità ha proceduto anche nei confronti del *creator* Spike e che, comunque, è il Decreto dignità a prevedere nel caso di specie una responsabilità diretta anche per i diversi soggetti coinvolti nella veicolazione del messaggio pubblicitario illecito. Il richiamo ai precedenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non sono, dunque, conferenti, in quanto trovano applicazione plessi normativi diversi.

- Sulla presunta censura e limitazione della libertà di espressione

Sulla presunta, arbitraria censura preventiva dei contenuti e conseguente limitazione della libertà di espressione degli utenti, si rileva, come precisato, che non si tratta, nel caso *de quo*, di una misura *ex ante*. Come ampiamente illustrato, infatti, Google avrebbe dovuto e potuto riconoscere, *ictu oculi*, la chiara e palese violazione dell’articolo 9 del Decreto dignità durante la fase di analisi dell’istanza presentata dal *creator* e soggetta a verifica umana circa la liceità del contenuto oltre che la verifica del raggiungimento dei parametri richiesti in termini di soglie orarie (4.000 ore di visualizzazione) e adesioni al canale (1.000 iscritti al canale) e, dunque, procedere al rigetto della richiesta di sottoscrizione del contratto come “*Partner Verificato*”, nonché alla cancellazione di tutti i video presenti sui canali esaminati.

Contrariamente a quanto affermato nelle memorie, nel caso di specie, la misura richiesta dal legislatore non solo è tecnicamente possibile, ma prevista da Google stessa nelle proprie condizioni generali di partecipazione dei *creator*, in qualità di *partner* al programma di monetizzazione di Google. In tale documentazione, come detto, la società

afferma di richiedere un arco temporale non inferiore ad un mese per poter effettuare le dovute verifiche del caso, con risorse umane e tecniche, circostanze che dimostrano la piena conoscibilità dei contenuti trasportati dalla piattaforma stessa.

Tale valutazione, si ribadisce, non riguarda, di contro, tutti i canali presso i quali vengono caricati video dagli utenti che non richiedono di prendere parte al programma *Partner* di YouTube e per i quali appare, in astratto, invocabile il regime generale di esenzione di responsabilità previsto dal Decreto *e-commerce*, fatto salvo il rispetto delle due condizioni ivi previste.

- Sui destinatari della sanzione

Con riferimento all'eccezione sollevata in merito ai destinatari delle sanzioni di cui al Decreto dignità, ed in particolare in ragione dell'esclusione prevista dalle Linee guida dell'Autorità relativamente agli *Internet Service Provider*, si osserva, come già evidenziato da ultimo dal giudice amministrativo, che le predette Linee guida, seppure volte ad indirizzare uniformemente l'attività degli uffici, possono essere motivatamente disattese dalla stessa autorità emanante, all'esito di diversa valutazione, come nel caso di specie, non avendo natura di atto amministrativo precettivo (cfr. TAR del il Lazio, sentenza n. 11036/2021). Infatti, come chiarito dal Giudice, la norma primaria non preclude l'applicazione del divieto a soggetti stabiliti all'estero.

Ciò posto, come sopra illustrato, in considerazione del ruolo attivo svolto da Google nel caso *de quo*, la società rientra chiaramente tra i destinatari della norma in parola in qualità di "*proprietario del sito web o del mezzo di diffusione o di destinazione*", avendo infatti assunto contrattualmente con il *creator* e verso gli utenti l'obbligo di verificare il contenuto dei canali che, invece, sono stati utilizzati per la diffusione del messaggio pubblicitario vietato.

- Determinazione dell'importo della sanzione amministrativa.

Quanto alla determinazione dell'importo della sanzione amministrativa, si ritiene che non possano essere accolte le argomentazioni svolte dalla Società.

In particolare, la sanzione viene determinata in ragione dei cinque canali (n. 5) di diffusione, identificati in contestazione. Ciò in ragione della caratterizzazione e identità di ciascun canale nei confronti del pubblico, *in primis* gli iscritti e gli abbonati, che caratterizza ciascuno di essi rispetto agli altri del *creator* "Spike".

Per quel che concerne il *quantum*, la norma ancora l'ammontare della sanzione al valore della pubblicità/sponsorizzazione ("*di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità*") fissando tuttavia una soglia minima dell'ammontare "*e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000*". L'articolo 9, dunque, non introduce alcun elemento di flessibilità nella determinazione del *quantum* nell'ipotesi di applicazione della sanzione minima di euro 50.000 e, pertanto, nessun valore può essere attribuito alla concreta gravità dell'illecito commesso o all'esistenza di precedenti sanzioni irrogate, così come sostenuto dalla parte, e, quindi non consente graduazioni della sanzione affidate alla valutazione discrezionale di questa Autorità.

Nel caso *de quo*, infatti, i valori dei ricavi dichiarati da Google in corso dell'istruttoria, riferiti a ciascun canale (cfr. Tabelle I e II sopra riportate), comportano necessariamente l'applicazione della sanzione "minima" di euro 50.000, non residuando, come detto, alcuna discrezionalità in capo all'Autorità.

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto contestazione n. 03/22/DSDI – Proc. 5/FDG per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 1, del Decreto dignità commessa da Google in qualità di "*proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione*";

VISTO il comma 2 dell'art. 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la legge n. 96 del 9 agosto 2018, il quale stabilisce che "*l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000*";

ACCERTATO che la Società non ha inteso accedere all'istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dall'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981;

RILEVATO, dunque, che nel caso in oggetto, la misura della sanzione amministrativa pecuniaria è pari a euro 50.000 (cinquantamila/00) fissata dal legislatore;

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera n. 265/15/CONS: "*ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto "cumulo giuridico" delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)*";

CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, con riferimento alla condotta accertata per ogni singolo canale, ricorre il c.d. concorso formale omogeneo di illeciti, in quanto la condotta illecita, reiterata con cadenza giornaliera e fruibile a richiesta senza soluzione di continuità, può considerarsi unitaria per unicità del fine o dell'effetto, consistendo la stessa nella diffusione di video aventi natura di comunicazione pubblicitaria di giochi d'azzardo e scommesse che ha comportato in capo alla società

Google la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

CONSIDERATO che, nel caso *de quo*, la condotta, unitariamente rilevata e contestata, si estrinseca in cinque (n. 5) violazioni, una per ogni singolo canale “verificato” e “partner” contenente i suddetti video aventi natura di comunicazione pubblicitaria di siti che svolgono attività di gioco e scommessa con vincite in denaro, in applicazione del cumulo materiale del regime ordinario da applicarsi in tema di quantificazione delle sanzioni amministrative;

RITENUTO in applicazione dell’articolo 8 della legge 689/81 di aumentare sino al triplo (pari ad euro 150.000,00) l’ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria per ciascun canale in ragione della quantità di video illeciti diffusi, del numero di visualizzazioni, abbonamenti e iscritti a ciascun canale;

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura complessivamente pari a euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) corrispondente alla cornice edittale (euro 50.000,00) prevista per la singola violazione aumentata al triplo (euro 150.000,00), secondo il principio del cumulo giuridico ex art. 8 della legge n- 689/1981, e moltiplicata per i cinque (n. 5) canali in cui è stata rilevata la pubblicazione dei siti con vincite in denaro, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni amministrative, al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla Società sopra menzionata deve ritenersi di entità elevata in quanto il bene giuridico protetto dalla norma, ossia il diritto alla salute, esige una tutela rafforzata proprio al fine di evitare effetti pregiudizievoli in danno dei consumatori. Nel caso in esame, il numero dei soggetti potenzialmente lesi è ampio (utenti finali, abbonati, iscritti ai canali etc.). Inoltre, è necessario considerare gli indebiti vantaggi economici conseguiti dalla Società attraverso la diffusione dei contenuti illeciti: pubblicità (in *pre-roll* e *in-roll* su ciascun video) e abbonamenti a pagamento degli utenti ai vari canali in contestazione;

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società, a seguito della ricezione dell’atto di contestazione, ha provveduto a chiudere i canali ivi identificati e a rimuovere esclusivamente i video indicati, ma non anche gli ulteriori video compresi nei Canali Contestati che sono ancora liberamente accessibili su YouTube. Inoltre, la Società continua a consentire al *creator* “Spike” di pubblicare settimanalmente contenuti di medesima portata ossia pubblicizzazione di siti di giochi a pagamento con vincite in denaro senza, quindi, aver posto in essere le necessarie misure volte ad eliminare o attenuare gli effetti delle condotte illecite rilevate.

C. Personalità dell'agente

La Società è dotata di una struttura idonea a garantire una puntuale osservanza delle disposizioni richiamate e, peraltro, si era obbligata contrattualmente a verificare la liceità dei contenuti veicolati tramite i canali “verificati”. Inoltre, la stessa Società è già stata sanzionata per la stessa violazione con la delibera n. 541/20/CONS del 22 ottobre 2020.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, avuto riguardo ai ricavi realizzati nel mercato italiano dalla piattaforma YouTube, anche alla luce dei dati trasmessi dalla società attraverso l'Informativa Economica di Sistema, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto e tale da indurre a ritenere congrua l'applicazione della sanzione come sopra determinata.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per ciascuna violazione della disposizione normativa contestata nella misura pari a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per ciascuna delle cinque (n. 5) condotte contestate sopra riportate, per un totale di euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Google Ireland Limited, con sede legale a Gordon House, Barrow Street, Dublino 4 (Irlanda)

- di pagare la sanzione amministrativa di euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la legge 9 agosto 2018, n. 96;
- di rimuovere dalla piattaforma di condivisione di video “YouTube” tutti i video contenuti nei canali “Spike” oggetto di contestazione, qualora la Società non vi abbia già provveduto, ancora disponibili, entro e non oltre sette giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, e di darne comunicazione all'Autorità entro 10 giorni dall'avvenuta rimozione all'indirizzo di posta certificata agcom@cert.agcom.it e segnatamente:

1. <https://www.youtube.com/watch?v=mZh9unWd08c>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=oF4co7pIF14>



3. <https://www.youtube.com/watch?v=NdHhpFmWKZQ>
4. <https://www.youtube.com/watch?v=fnfHMqqEAM0>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=cOEI7MOzB-A>
6. <https://www.youtube.com/watch?v=K0fUI7kytbc>
7. <https://www.youtube.com/watch?v=NFsTcDmVN0c>
8. https://www.youtube.com/watch?v=_6J1GY-tfhY
9. <https://www.youtube.com/watch?v=8HxXHTV4lKI>
10. <https://www.youtube.com/watch?v=stoQN9t-0Xw>
11. <https://www.youtube.com/watch?v=oF4co7pIF14&t=9s>
12. <https://www.youtube.com/watch?v=ZeoklpSZA9g>
13. <https://www.youtube.com/watch?v=dIscN6-e6cc>
14. <https://www.youtube.com/watch?v=Ybh9PHxH3vA>
15. <https://www.youtube.com/watch?v=aU5TSZrf6uA>
16. https://www.youtube.com/watch?v=8o_XG34UUzY
17. <https://www.youtube.com/watch?v=VG5O-9wtGiA>
18. <https://www.youtube.com/watch?v=HJvksIUKPoU>
19. <https://www.youtube.com/watch?v=N0Xf9ZRDDu0>
20. <https://www.youtube.com/watch?v=6vpwfYDu9KQ>
21. <https://www.youtube.com/watch?v=VSSv73fRJzs>
22. <https://www.youtube.com/watch?v=n10e8Tmb948>
23. <https://www.youtube.com/watch?v=veuxr1P1nHg>
24. <https://www.youtube.com/watch?v=jpRQfI1DFqY>
25. https://www.youtube.com/watch?v=K7aH_RVWsNc
26. <https://www.youtube.com/watch?v=CFeMrqepvfc>
27. <https://www.youtube.com/watch?v=XKfomqx9pXc>
28. <https://www.youtube.com/watch?v=oF4co7pIF14&t=24s>
29. <https://www.youtube.com/watch?v=DI2OpvPhDpk>
30. <https://www.youtube.com/watch?v=kYsx5ZL0Ic0>
31. https://www.youtube.com/watch?v=Jix5_SpQPE8
32. <https://www.youtube.com/watch?v=Dd3AIVhO9R8>
33. <https://www.youtube.com/watch?v=OpQh9Xv9wGM>
34. https://www.youtube.com/watch?v=W2nt6P0Cp_g
35. <https://www.youtube.com/watch?v=I7nAQERq9-Y>
36. <https://www.youtube.com/watch?v=k4gh9A7g82A>
37. <https://www.youtube.com/watch?v=L9t1yvqa-OY>
38. <https://www.youtube.com/watch?v=jpRQfI1DFqY&t=11s>
39. https://www.youtube.com/watch?v=Klyqtpxkc_0
40. <https://www.youtube.com/watch?v=C7Ig5UEXB-c>
41. <https://www.youtube.com/watch?v=BoufZccUBi0>
42. <https://www.youtube.com/watch?v=sjiDeE9sQKc>
43. <https://www.youtube.com/watch?v=Cx2sJt8T5J8>
44. <https://www.youtube.com/watch?v=wKL2VjW1LnE>
45. <https://www.youtube.com/watch?v=biHRnNRN4hM>



46. <https://www.youtube.com/watch?v=xzROgI2c5Oo>
47. <https://www.youtube.com/watch?v=KfTx1kxFQw8>
48. <https://www.youtube.com/watch?v=3XQOG3HEcLE>
49. <https://www.youtube.com/watch?v=xf0CKIJpqLE>
50. <https://www.youtube.com/watch?v=d9RW6LKfcR8>
51. <https://www.youtube.com/watch?v=Ab3O2caDW8s>
52. <https://www.youtube.com/watch?v=bnlfJU93sew>
53. <https://www.youtube.com/watch?v=DWYYZIWEfBk>
54. <https://www.youtube.com/watch?v=nq3wPzIRlmk>
55. <https://www.youtube.com/watch?v=cyAi-o8u34k>
56. <https://www.youtube.com/watch?v=FWF0RylWKES>
57. <https://www.youtube.com/watch?v=VG5O-9wtGiA&t=10s>
58. <https://www.youtube.com/watch?v=6J1GY-tfhY&t=179s>
59. <https://www.youtube.com/watch?v=oF4co7pIF14&t=34s>
60. <https://www.youtube.com/watch?v=xzROgI2c5Oo&t=4s>
61. <https://www.youtube.com/watch?v=jpRQfI1DFqY&t=22s>
62. <https://www.youtube.com/watch?v=Fkqs9wwN63g>
63. <https://www.youtube.com/watch?v=Cp9fPB-ygG8>
64. <https://www.youtube.com/watch?v=gBCohUeuzpE>
65. <https://www.youtube.com/watch?v=IXSiqXrYBB8>
66. <https://www.youtube.com/watch?v=ptSftmXgxuc>
67. <https://www.youtube.com/watch?v=qDen5dcoSOY>
68. <https://www.youtube.com/watch?v=cyAi-o8u34k&t=12s>
69. <https://www.youtube.com/watch?v=ul9oyNaANyg>
70. <https://www.youtube.com/watch?v=Wt-N1i-OraQ>
71. <https://www.youtube.com/watch?v=Cx2sJt8T5J8&t=10s>
72. <https://www.youtube.com/watch?v=Kgr61AMe4LY>
73. <https://www.youtube.com/watch?v=qYXJr2Vh6EI>
74. https://www.youtube.com/watch?v=Klyqtpxkc_0&t=14s
75. <https://www.youtube.com/watch?v=3hg43HUs1m8>
76. <https://www.youtube.com/watch?v=LjW8H8QeqQE>
77. <https://www.youtube.com/watch?v=AQ1fx2qoSA4>
78. <https://www.youtube.com/watch?v=Vk166YNXsE8>
79. <https://www.youtube.com/watch?v=JqbgRoNXU2U>
80. <https://www.youtube.com/watch?v=BoufZccUBi0&t=12s>
81. <https://www.youtube.com/watch?v=biHRnNRN4hM&t=19s>
82. <https://www.youtube.com/watch?v=7AS6tzatw48>
83. <https://www.youtube.com/watch?v=yOfC9bttKUY>
84. <https://www.youtube.com/watch?v=2rLvsCKDDJA>
85. <https://www.youtube.com/watch?v=rvbNiytTVOU&t=1454s>
86. <https://www.youtube.com/watch?v=LKhVTKm9vHM&t=932s>
87. <https://www.youtube.com/watch?v=QVX6LTMKbAM&t=571s>
88. <https://www.youtube.com/watch?v=qmVvjTKQdlQ>



89. <https://www.youtube.com/watch?v=UKwubRmKglQ&t=141s>
90. <https://www.youtube.com/watch?v=DWYYZlWEfBk&t=10s>
91. https://www.youtube.com/watch?v=OTAv_ugQbUM
92. https://www.youtube.com/watch?v=dHZK5_aYlrU
93. <https://www.youtube.com/watch?v=VSSv73fRJzs&t=12s>
94. <https://www.youtube.com/watch?v=grCGNU6nkHQ>
95. https://www.youtube.com/watch?v=K7aH_RVWsNc&t=11s
96. <https://www.youtube.com/watch?v=vGwUd-iBnD4>
97. <https://www.youtube.com/watch?v=EUm2gFIPsq8>
98. <https://www.youtube.com/watch?v=kYsx5ZL0Ic0&t=69s>
99. <https://www.youtube.com/watch?v=Qc21Xuor4rY>
100. <https://www.youtube.com/watch?v=N0Xf9ZRDDu0&t=11s>
101. <https://www.youtube.com/watch?v=RBGkpouHEnc>
102. https://www.youtube.com/watch?v=-c1PC_QI5_Y
103. <https://www.youtube.com/watch?v=Ixj82EemUuA>
104. <https://www.youtube.com/watch?v=UH4WQT5uy2c>
105. <https://www.youtube.com/watch?v=ZeoklpSZA9g&t=12s>
106. <https://www.youtube.com/watch?v=dIscN6-e6cc&t=13s>
107. <https://www.youtube.com/watch?v=Uvw6GeDhr88>
108. <https://www.youtube.com/watch?v=p7TA7Aenncw>
109. <https://www.youtube.com/watch?v=OpQh9Xv9wGM&t=13s>
110. <https://www.youtube.com/watch?v=ryXUfhlxtrI>
111. <https://www.youtube.com/watch?v=Ab3O2caDW8s&t=18s>
112. <https://www.youtube.com/watch?v=GK8WrL9DZ5g>
113. <https://www.youtube.com/watch?v=ajbv7uDnZNs>
114. <https://www.youtube.com/watch?v=bnlfJU93sew&t=15s>
115. <https://www.youtube.com/watch?v=2ICENBP6OtU>
116. <https://www.youtube.com/watch?v=k4ztdXSJgPA>
117. <https://www.youtube.com/watch?v=zZdCA28Zbf4>
118. https://www.youtube.com/watch?v=lJDeNvna_A0
119. https://www.youtube.com/watch?v=mFpgdvoVU_U
120. <https://www.youtube.com/watch?v=oggmDphG000>
121. <https://www.youtube.com/watch?v=3GLagI6gHsU>
122. <https://www.youtube.com/watch?v=G2oyg2q29Qk>
123. <https://www.youtube.com/watch?v=lhNIGfocTTY>
124. <https://www.youtube.com/watch?v=X6R2SozhTFE>
125. <https://www.youtube.com/watch?v=ZqwS4IzRhxA>
126. https://www.youtube.com/watch?v=xv11Xk_20Rg
127. <https://www.youtube.com/watch?v=PNk0Tp1pt0I>
128. https://www.youtube.com/watch?v=Crg_TwuAnGQ
129. <https://www.youtube.com/watch?v=IuiqCZTgTtg>
130. <https://www.youtube.com/watch?v=ROTh4hPUH24>
131. <https://www.youtube.com/watch?v=P6SG0OKVpvk>



132. <https://www.youtube.com/watch?v=JB28iMoDbBg>
133. <https://www.youtube.com/watch?v=kmwZv-t72Qs>
134. <https://www.youtube.com/watch?v=YJwfKVxvkm4>
135. <https://www.youtube.com/watch?v=KfTx1kxFQw8&t=9s>
136. <https://www.youtube.com/watch?v=n10e8Tmb948&t=21s>
137. <https://www.youtube.com/watch?v=rknYBnVBEII>
138. <https://www.youtube.com/watch?v=vk23ehHWiEo>
139. <https://www.youtube.com/watch?v=wKL2VjW1LnE&t=17s>
140. <https://www.youtube.com/watch?v=HNVmmtEPo0k>
141. <https://www.youtube.com/watch?v=XBChxZPjyw0>
142. <https://www.youtube.com/watch?v=C7Ig5UEXB-c&t=8s>
143. <https://www.youtube.com/watch?v=aq0kvqJJZPU>
144. <https://www.youtube.com/watch?v=nq3wPzIRlmk&t=9s>
145. <https://www.youtube.com/watch?v=XKfomqx9pXc&t=8s>
146. <https://www.youtube.com/watch?v=d9RW6LKfcR8&t=9s>
147. <https://www.youtube.com/watch?v=w5xSKWjy0fI>
148. <https://www.youtube.com/watch?v=k4gh9A7g82A&t=8s>
149. <https://www.youtube.com/watch?v=nXs-wdwhb5M>
150. <https://www.youtube.com/watch?v=mw7j3CWEQoE>
151. https://www.youtube.com/watch?v=W2nt6P0Cp_g&t=116s
152. <https://www.youtube.com/watch?v=ix2Pvqwbpl8>
153. <https://www.youtube.com/watch?v=DMGnBMuPdhY>
154. <https://www.youtube.com/watch?v=KmpvoyPzAvo>
155. https://www.youtube.com/watch?v=FEd_Uione60
156. <https://www.youtube.com/watch?v=Ajjg12VGcaU+>
157. <https://www.youtube.com/watch?v=L9t1yvqa-OY&t=11s>
158. <https://www.youtube.com/watch?v=NKZljdNWBpw>
159. <https://www.youtube.com/watch?v=lMgKeUWGQts>
160. <https://www.youtube.com/watch?v=KA1haSnN0k>
161. <https://www.youtube.com/watch?v=GdBFizZ3Z8Q>
162. <https://www.youtube.com/watch?v=xf0CKIjPqLE>
163. https://www.youtube.com/watch?v=LzB_6ONq668
164. <https://www.youtube.com/watch?v=7JTQ3zutrR0>
165. <https://www.youtube.com/watch?v=kjxtVpOlp8c>
166. <https://www.youtube.com/watch?v=sm5iVi1KWDQ>
167. <https://www.youtube.com/watch?v=IuqmkdaoE>
168. <https://www.youtube.com/watch?v=sNsV3PDcWJs>
169. <https://www.youtube.com/watch?v=AJanzRyfZE4>
170. https://www.youtube.com/watch?v=MNAwqTe_btg
171. <https://www.youtube.com/watch?v=paScjW5APpo>
172. <https://www.youtube.com/watch?v=fwEbvdzQrPM>
173. <https://www.youtube.com/watch?v=Zzw-bfILB9c>
174. <https://www.youtube.com/watch?v=aUuSJAHSh70>



175. <https://www.youtube.com/watch?v=OABrIarEbYY>
176. https://www.youtube.com/watch?v=tlxfbFK4_8I
177. https://www.youtube.com/watch?v=jUT_qqeI4Jg
178. <https://www.youtube.com/watch?v=j50IkEO-kNo>
179. <https://www.youtube.com/watch?v=wMyFOrL00ek>
180. https://www.youtube.com/watch?v=l5Iweo_sPMg
181. <https://www.youtube.com/watch?v=oGDRA77D1Ug>
182. <https://www.youtube.com/watch?v=O7tl8N6dFpw>
183. <https://www.youtube.com/watch?v=c34u06W-heI>
184. https://www.youtube.com/watch?v=g-7oAnG_h60
185. <https://www.youtube.com/watch?v=gHxx02ysCMs>
186. https://www.youtube.com/watch?v=STc_yV-XPIU
187. <https://www.youtube.com/watch?v=1UmsjG11WXo>
188. <https://www.youtube.com/watch?v=DNFXjRhBmcM>
189. <https://www.youtube.com/watch?v=Wx2WQHlWkqI>
190. https://www.youtube.com/watch?v=op_XQ1_ms5c
191. <https://www.youtube.com/watch?v=m97KxwzqWWc>
192. <https://www.youtube.com/watch?v=wPo2syNuU3I>
193. <https://www.youtube.com/watch?v=aUjEbtF-uO8>
194. <https://www.youtube.com/watch?v=6pQr17NjhXc>
195. <https://www.youtube.com/watch?v=8HyA9d2g8xM>
196. <https://www.youtube.com/watch?v=6-yNqgFdyRg>
197. https://www.youtube.com/watch?v=x_6hMdr-JDw
198. <https://www.youtube.com/watch?v=FrIcSSNNfW4>
199. <https://www.youtube.com/watch?v=qqfNf45EKTU>
200. <https://www.youtube.com/watch?v=hRcS8zNAzjg>
201. <https://www.youtube.com/watch?v=w0VPcvjAWQ0>
202. <https://www.youtube.com/watch?v=jQfw0R-0-iw>
203. <https://www.youtube.com/watch?v=oluvqGni5IU>
204. <https://www.youtube.com/watch?v=v6DylCCbdls>
205. https://www.youtube.com/watch?v=StNg5A66o_k
206. <https://www.youtube.com/watch?v=pLsvbBRd8dk>
207. <https://www.youtube.com/watch?v=5q0W7TgEoJE>
208. <https://www.youtube.com/watch?v=9wMp7S6p5vg>
209. <https://www.youtube.com/watch?v=vMY3viWXmQM>
210. <https://www.youtube.com/watch?v=s8uKdaFPQ44>
211. <https://www.youtube.com/watch?v=lGXJu7abpQ8>
212. https://www.youtube.com/watch?v=ihQZE6_hSoI
213. <https://www.youtube.com/watch?v=DfO72UOFNWk>
214. <https://www.youtube.com/watch?v=3bjnuC0naN4>
215. <https://www.youtube.com/watch?v=miX2W8ngNIY>
216. <https://www.youtube.com/watch?v=KCZ4hlinIYA>
217. <https://www.youtube.com/watch?v=efuZjUXcyb4>



218. <https://www.youtube.com/watch?v=ZXeoycLio1E>
219. <https://www.youtube.com/watch?v=ZSCUAuzwD4c>
220. <https://www.youtube.com/watch?v=o-gUyVIMiQo>
221. https://www.youtube.com/watch?v=Eo5sLlbs_k
222. <https://www.youtube.com/watch?v=VAMdcssJXbA>
223. <https://www.youtube.com/watch?v=AoJMTTjQwVY>
224. <https://www.youtube.com/watch?v=J0cQ9UN-ff4>
225. https://www.youtube.com/watch?v=X41o_Q-L8P0
226. <https://www.youtube.com/watch?v=e9kBjNHjNK8>
227. https://www.youtube.com/watch?v=m-wVWC-_x6M
228. <https://www.youtube.com/watch?v=sbpcivVmZfU>
229. https://www.youtube.com/watch?v=_2z9u7YJeLo
230. <https://www.youtube.com/watch?v=uocuwyKseNc>
231. <https://www.youtube.com/watch?v=-pWmcMQKuq4>
232. https://www.youtube.com/watch?v=ShWDWB_1v38
233. <https://www.youtube.com/watch?v=JjI60zYSiUg>
234. <https://www.youtube.com/watch?v=99daMbUMx38>
235. <https://www.youtube.com/watch?v=-Xi59nhjAsI>
236. <https://www.youtube.com/watch?v=5yTOMqop5P8>
237. https://www.youtube.com/watch?v=3wGp9_n_qcA
238. <https://www.youtube.com/watch?v=gfNt4nYx2Rk>
239. <https://www.youtube.com/watch?v=o50abh59adg>
240. <https://www.youtube.com/watch?v=2LQKINTDKrs>
241. <https://www.youtube.com/watch?v=hegirM8h5Bg>
242. <https://www.youtube.com/watch?v=87Q9LKO8geQ>
243. <https://www.youtube.com/watch?v=CGBR4ZFaexQ>
244. <https://www.youtube.com/watch?v=tfOGgb7QKA>
245. <https://www.youtube.com/watch?v=fACMNcBRpbI>
246. <https://www.youtube.com/watch?v=7Z4HqmLMAoA>
247. <https://www.youtube.com/watch?v=-3c00YGXnSA>
248. <https://www.youtube.com/watch?v=XvYLT1tgEGY>
249. <https://www.youtube.com/watch?v=YgRbYT2n54E>
250. <https://www.youtube.com/watch?v=FFEUAyH0LsU>
251. <https://www.youtube.com/watch?v=ICGatty6-Y>
252. <https://www.youtube.com/watch?v=IbCeDa96q9c>
253. <https://www.youtube.com/watch?v=dKkh7iITtX0>
254. <https://www.youtube.com/watch?v=xYzRvwtUQ8o>
255. <https://www.youtube.com/watch?v=UY6MvJwLY2o>
256. https://www.youtube.com/watch?v=QnRHmUx6L_Q
257. <https://www.youtube.com/watch?v=93v4oBVSeJY>
258. <https://www.youtube.com/watch?v=11QEeWu0rIY>
259. <https://www.youtube.com/watch?v=iKJqQ018kQQ>
260. <https://www.youtube.com/watch?v=tOGMUwZcSLA>



261. <https://www.youtube.com/watch?v=g8tTdHh1P8k>
262. <https://www.youtube.com/watch?v=3JGVWK8azZI>
263. <https://www.youtube.com/watch?v=JEffnVPWIVo>
264. <https://www.youtube.com/watch?v=wpib8dkvghs>
265. <https://www.youtube.com/watch?v=JybHtsPWq84>
266. <https://www.youtube.com/watch?v=IbYeFk7CVIY>
267. <https://www.youtube.com/watch?v=BR0233jmMcU>
268. <https://www.youtube.com/watch?v=Rva9wCYIuQI>
269. <https://www.youtube.com/watch?v=oESWbRYuweE>
270. <https://www.youtube.com/watch?v=YR5I4fkxFH4>
271. <https://www.youtube.com/watch?v=-HMVMXT-g0M>
272. https://www.youtube.com/watch?v=IbpZlB_uRBc
273. <https://www.youtube.com/watch?v=mfFd7e1Z-TA>
274. <https://www.youtube.com/watch?v=80U7sUMgUpo>
275. <https://www.youtube.com/watch?v=q74v6DZuJ1Q>
276. <https://www.youtube.com/watch?v=VvL3p8PjIE4>
277. https://www.youtube.com/watch?v=MdiQZSAh8_s
278. <https://www.youtube.com/watch?v=XMpOPBL-Azw>
279. https://www.youtube.com/watch?v=LtHnr_o5nWk
280. https://www.youtube.com/watch?v=wh1Z_Ryi-Tw
281. <https://www.youtube.com/watch?v=D4zYzM5nfgI>
282. <https://www.youtube.com/watch?v=ZZRtIMv-ZeY>
283. https://www.youtube.com/watch?v=1s6_S5dHZ2c
284. https://www.youtube.com/watch?v=1s6_S5dHZ2c
285. <https://www.youtube.com/watch?v=WOQJO6X6yDQ>
286. <https://www.youtube.com/watch?v=8FEqIUY62dA>
287. <https://www.youtube.com/watch?v=354z40tYczo>
288. <https://www.youtube.com/watch?v=wluZFOPFxXc>
289. <https://www.youtube.com/watch?v=NvtV0-7WZ3w>
290. https://www.youtube.com/watch?v=TR_0seNHu3c
291. <https://www.youtube.com/watch?v=itkMQmTsb3Y>
292. <https://www.youtube.com/watch?v=VqVPoRQ0oPY>
293. <https://www.youtube.com/watch?v=0KK3bRGd900>
294. <https://www.youtube.com/watch?v=Op4Q0-iOHHc>
295. <https://www.youtube.com/watch?v=-3sQx0jPBIA>
296. <https://www.youtube.com/watch?v=TxvFjh1MUek>
297. <https://www.youtube.com/watch?v=JsTWY5NsI7c>
298. <https://www.youtube.com/watch?v=U3UI2IHrLbs>
299. <https://www.youtube.com/watch?v=TYM2tUFOW4M>
300. https://www.youtube.com/watch?v=Bp_RaofGzs4
301. https://www.youtube.com/watch?v=vk0vNZF7_oY
302. <https://www.youtube.com/watch?v=5QBXPo5S7c>
303. <https://www.youtube.com/watch?v=4om3zPA3waM>



304. <https://www.youtube.com/watch?v=fvW3CV3SkBI>
305. <https://www.youtube.com/watch?v=VUG1Zc3R-yQ>
306. <https://www.youtube.com/watch?v=mzF1uNyBoFo>
307. <https://www.youtube.com/watch?v=h9O5I4eMalQ>
308. <https://www.youtube.com/watch?v=TGCfTsND0so>
309. <https://www.youtube.com/watch?v=MxJzBWSF10Y>
310. <https://www.youtube.com/watch?v=v5nMweJU0LU>
311. <https://www.youtube.com/watch?v=yIHd92iVndU>
312. <https://www.youtube.com/watch?v=0z564Hwc9bg>
313. <https://www.youtube.com/watch?v=CvaCv93OgpA>
314. <https://www.youtube.com/watch?v=9XErH3qAktQ>
315. <https://www.youtube.com/watch?v=9XErH3qAktQ>
316. <https://www.youtube.com/watch?v=KNCUf3rMcRw>
317. <https://www.youtube.com/watch?v=f69eIPota0Q>
318. <https://www.youtube.com/watch?v=hn5U0pReuNA>
319. <https://www.youtube.com/watch?v=yEOQUpEO2BA>
320. <https://www.youtube.com/watch?v=kzhfuGEavX8>
321. <https://www.youtube.com/watch?v=uvjlML8tPKw>
322. <https://www.youtube.com/watch?v=kyKT4-bIhGs>
323. <https://www.youtube.com/watch?v=pkm79I7Agpo>
324. <https://www.youtube.com/watch?v=KogQ9HrIYXM>
325. https://www.youtube.com/watch?v=303HiHpLO_c
326. <https://www.youtube.com/watch?v=JttJ8umBmbc>
327. <https://www.youtube.com/watch?v=WJoUf3xAVgc>
328. https://www.youtube.com/watch?v=GH_UhD4c1e0
329. <https://www.youtube.com/watch?v=kdAe4dTSyhU>
330. <https://www.youtube.com/watch?v=Ut6pSIzIwI>
331. <https://www.youtube.com/watch?v=WFddkkWUn8g>
332. https://www.youtube.com/watch?v=DOgkHH4A_VQ
333. <https://www.youtube.com/watch?v=FVma8wJnm-M>
334. <https://www.youtube.com/watch?v=lPpU2lJVOGs>
335. <https://www.youtube.com/watch?v=eEra-7-XzrU>
336. <https://www.youtube.com/watch?v=jcL7OgFhM3U>
337. <https://www.youtube.com/watch?v=wobAPA5kCrY>
338. <https://www.youtube.com/watch?v=Ir9pS9rcejM>
339. <https://www.youtube.com/watch?v=tjJ5fQ5Su8Q>
340. <https://www.youtube.com/watch?v=bNx6qfiEtk8>
341. <https://www.youtube.com/watch?v=gojVOxSDRIQ>
342. <https://www.youtube.com/watch?v=p3FMPSzn17Q>
343. <https://www.youtube.com/watch?v=KwXjtKw55c4>
344. <https://www.youtube.com/watch?v=s431HUMxpA4>
345. <https://www.youtube.com/watch?v=TYmoFIcb6V0>
346. <https://www.youtube.com/watch?v=GxJQi3kFWZQ>



347. <https://www.youtube.com/watch?v=bnlfJU93sew&t=33s>
348. <https://www.youtube.com/watch?v=8HxXHTV4IKI&t=25s>
349. https://www.youtube.com/watch?v=IJDeNvna_A0&t=16s
350. <https://www.youtube.com/watch?v=kjxtVpOlp8c&t=9s>
351. <https://www.youtube.com/watch?v=S9xcdn9CiKg>
352. https://www.youtube.com/watch?v=z_s9-CPBYAo
353. https://www.youtube.com/watch?v=IbpZlB_uRBc&t=8s
354. <https://www.youtube.com/watch?v=80U7sUMgUpo&t=9s>
355. <https://www.youtube.com/watch?v=JsTWY5NsI7c&t=14s>
356. <https://www.youtube.com/watch?v=DwXOEbQ40H4>
357. <https://www.youtube.com/watch?v=MxJzBWSFl0Y&t=21s>
358. <https://www.youtube.com/watch?v=yIHd92iVndU&t=15s>
359. https://www.youtube.com/watch?v=-c1PC_QI5_Y&t=11s
360. <https://www.youtube.com/watch?v=kYsx5ZL0Ic0&t=89s>
361. <https://www.youtube.com/watch?v=VSSv73fRJzs&t=39s>
362. <https://www.youtube.com/watch?v=hfbWUFHaAEE>
363. <https://www.youtube.com/watch?v=DfO72UOFNWk&t=16s>
364. https://www.youtube.com/watch?v=XW_sUWB-x94
365. <https://www.youtube.com/watch?v=JuRSFVgdueE>
366. <https://www.youtube.com/watch?v=JEffnVPWIVo&t=9s>
367. <https://www.youtube.com/watch?v=oESWbRYuweE&t=13s>
368. https://www.youtube.com/watch?v=Hg69qf_dIgc
369. <https://www.youtube.com/watch?v=XV5Bp06DtMU>
370. <https://www.youtube.com/watch?v=D4zYzM5nfgI&t=8s>
371. <https://www.youtube.com/watch?v=FFEUaYh0LsU&t=10s>
372. <https://www.youtube.com/watch?v=wluZFOPFxXc&t=12s>
373. <https://www.youtube.com/watch?v=t-vw89tXXGs>
374. https://www.youtube.com/watch?v=rSxnf_AltM4
375. <https://www.youtube.com/watch?v=g8tTdHh1P8k&t=9s>
376. <https://www.youtube.com/watch?v=nY2hpieTHCQ>
377. <https://www.youtube.com/watch?v=UDDYXIfi1ow>
378. <https://www.youtube.com/watch?v=mqFx-TBzsdY>
379. <https://www.youtube.com/watch?v=0zu3BuWoeic>
380. <https://www.youtube.com/watch?v=JC4ofjPwbHQ>
381. <https://www.youtube.com/watch?v=Ucl1uu1JDic>
382. <https://www.youtube.com/watch?v=rvbNiytTVOU&t=1470s>
383. <https://www.youtube.com/watch?v=biHRnNRN4hM&t=49s>
384. <https://www.youtube.com/watch?v=srCiWiwv-co>
385. <https://www.youtube.com/watch?v=yEOQUpEO2BA&t=135s>
386. <https://www.youtube.com/watch?v=Rf6KoeUlzqg>
387. <https://www.youtube.com/watch?v=SYSYBk4smhE>
388. <https://www.youtube.com/watch?v=F3tzibqtqVw>
389. <https://www.youtube.com/watch?v=uh0iGJfAXmY>



390. https://www.youtube.com/watch?v=_W_ec0Bdbqs
391. https://www.youtube.com/watch?v=MdiQZSAh8_s&t=11s
392. <https://www.youtube.com/watch?v=CVzM3n7ySUQ>
393. https://www.youtube.com/watch?v=Bp_RaofGzs4&t=11s
394. <https://www.youtube.com/watch?v=YJH8IFmVVyw>
395. <https://www.youtube.com/watch?v=RhubwY1jVfM>
396. <https://www.youtube.com/watch?v=CyTrEaevV2Y>
397. <https://www.youtube.com/watch?v=ptSftmXgxuc&t=25s>
398. <https://www.youtube.com/watch?v=KfvxatXz2p0>
399. <https://www.youtube.com/watch?v=w97g1DPeEKo>
400. https://www.youtube.com/watch?v=ShWDWB_1v38&t=20s
401. <https://www.youtube.com/watch?v=LbBME5hVcTo>
402. <https://www.youtube.com/watch?v=L6PJ8nG9HJw&t=53s>
403. <https://www.youtube.com/watch?v=kYsx5ZL0Ic0&t=155s>
404. https://www.youtube.com/watch?v=dHZK5_aYlrU&t=23s
405. https://www.youtube.com/watch?v=K7aH_RVWsNc&t=157s
406. <https://www.youtube.com/watch?v=tjJ5fQ5Su8Q&t=34s>
407. <https://www.youtube.com/watch?v=dV9Ebw4XwY>
408. <https://www.youtube.com/watch?v=Cx2sJt8T5J8&t=30s>
409. <https://www.youtube.com/watch?v=v6DylCCbdl&t=25s>
410. <https://www.youtube.com/watch?v=ajbv7uDnZNs&t=28s>
411. <https://www.youtube.com/watch?v=p3FMPSzn17Q&t=60s>
412. <https://www.youtube.com/watch?v=VSSv73fRJzs&t=74s>
413. <https://www.youtube.com/watch?v=Ixj82EemUuA&t=31s>
414. <https://www.youtube.com/watch?v=Kgr61AMe4LY&t=22s>
415. <https://www.youtube.com/watch?v=Ucl1uu1JDIc&t=43s>
416. <https://www.youtube.com/watch?v=mqFx-TBzsdY&t=20s>
417. https://www.youtube.com/watch?v=aaJ07Uh_7Ns
418. <https://www.youtube.com/watch?v=MiuRn3Gyqck>
419. <https://www.youtube.com/watch?v=azZXYez0rHc>
420. <https://www.youtube.com/watch?v=srCiWiwv-co&t=18s>
421. https://www.youtube.com/watch?v=1s6_S5dHZ2c&t=8s
422. <https://www.youtube.com/watch?v=zfZgyBAjh2w>
423. <https://www.youtube.com/watch?v=pL6T8ugyPWo>
424. https://www.youtube.com/watch?v=GH_UhD4c1e0&t=30s
425. <https://www.youtube.com/watch?v=dV0racZLlro>
426. <https://www.youtube.com/watch?v=JC4ofjPwbHQ&t=19s>
427. <https://www.youtube.com/watch?v=DwXOEbQ40H4&t=11s>
428. <https://www.youtube.com/watch?v=wKL2VjW1LnE&t=45s>
429. <https://www.youtube.com/watch?v=Zzw-bfILB9c&t=9s>
430. <https://www.youtube.com/watch?v=4dnpHxTQZNU>
431. <https://www.youtube.com/watch?v=5QBXPo5S7c&t=15s>
432. <https://www.youtube.com/watch?v=wXZH2s86tYs>



433. https://www.youtube.com/watch?v=TR_0seNHu3c&t=11s
434. <https://www.youtube.com/watch?v=Ir9pS9rcejM&t=15s>
435. <https://www.youtube.com/watch?v=yF3T7eyc7Eg>
436. <https://www.youtube.com/watch?v=wATaDVPeZ2M>
437. <https://www.youtube.com/watch?v=CvaCv93OgpA&t=10s>
438. <https://www.youtube.com/watch?v=FVma8wJnm-M&t=19s>
439. <https://www.youtube.com/watch?v=G8TyPFHxcHA>
440. <https://www.youtube.com/watch?v=FFEUaYh0LsU&t=24s>
441. <https://www.youtube.com/watch?v=yIHd92iVndU&t=46s>
442. <https://www.youtube.com/watch?v=MxJzBWSFI0Y&t=32s>
443. <https://www.youtube.com/watch?v=DwXOEbQ40H4&t=53s>
444. <https://www.youtube.com/watch?v=JsTWY5NsI7c&t=29s>
445. <https://www.youtube.com/watch?v=80U7sUMgUpo&t=17s>
446. <https://www.youtube.com/watch?v=IbpZlbuRBc&t=22s>
447. https://www.youtube.com/watch?v=z_s9-CPBYAo&t=16s
448. <https://www.youtube.com/watch?v=kjxtVpOlp8c&t=93s>
449. https://www.youtube.com/watch?v=IJDeNvna_A0&t=32s
450. <https://www.youtube.com/watch?v=2ICENBP6OtU&t=23s>
451. <https://www.youtube.com/watch?v=8HxXHTV4IKI&t=41s>
452. <https://www.youtube.com/watch?v=Uvw6GeDHr88&t=35s>
453. <https://www.youtube.com/watch?v=dIscN6-e6cc&t=27s>
454. <https://www.youtube.com/watch?v=Qc21Xuor4rY&t=27s>
455. <https://www.youtube.com/watch?v=kYsx5ZL0Ic0&t=173s>
456. <https://www.youtube.com/watch?v=VSSv73fRJzs&t=87s>
457. <https://www.youtube.com/watch?v=jpRQfI1DFqY&t=55s>
458. <https://www.youtube.com/watch?v=yWqkCXIxiaM>
459. <https://www.youtube.com/watch?v=mZh9unWd08c&t=30s>
460. <https://www.youtube.com/watch?v=JuRSFVgdueE&t=100s>
461. https://www.youtube.com/watch?v=XW_sUWB-x94&t=15s
462. <https://www.youtube.com/watch?v=XV5Bp06DtMU&t=15s>
463. <https://www.youtube.com/watch?v=GxJQi3kFWZQ&t=46s>
464. <https://www.youtube.com/watch?v=JEffnVPWIVo&t=16s>
465. <https://www.youtube.com/watch?v=Wx2WQHlWkqI&t=9s>
466. <https://www.youtube.com/watch?v=IUjvUrsLw1U>
467. <https://www.youtube.com/watch?v=xgXiR2vBwRs>
468. <https://www.youtube.com/watch?v=uvjlML8tPKw&t=42s>
469. <https://www.youtube.com/watch?v=mqFv-TBzsdY&t=35s>
470. <https://www.youtube.com/watch?v=uAVHUCnrxrj8>
471. <https://www.youtube.com/watch?v=zMBEbq5j-E8>
472. <https://www.youtube.com/watch?v=FVma8wJnm-M&t=55s>
473. https://www.youtube.com/watch?v=303HiHpLO_c&t=1044s
474. <https://www.youtube.com/watch?v=5QBXPo5S7c&t=16s>
475. <https://www.youtube.com/watch?v=wluZFOPFxXc&t=53s>



476. <https://www.youtube.com/watch?v=hc0CHEv9wk0>
477. <https://www.youtube.com/watch?v=dTqMuNG9BFU>
478. <https://www.youtube.com/watch?v=KfvxatXz2p0&t=23s>
479. <https://www.youtube.com/watch?v=iVSW2RAT2WY>
480. <https://www.youtube.com/watch?v=hIQ6Ff2pXJ0>
481. <https://www.youtube.com/watch?v=uh0iGJfAXmY&t=23s>
482. https://www.youtube.com/watch?v=IbpZlIb_uRBc&t=51s
483. <https://www.youtube.com/watch?v=UH4WQT5uy2c&t=26s>
484. <https://www.youtube.com/watch?v=I7nAQERq9-Y&t=31s>
485. <https://www.youtube.com/watch?v=YJwfKVxvkm4&t=77s>
486. <https://www.youtube.com/watch?v=stoQN9t-0Xw&t=21s>
487. <https://www.youtube.com/watch?v=Ir9pS9rcejM&t=18s>
488. <https://www.youtube.com/watch?v=sjiDeE9sQKc&t=20s>
489. <https://www.youtube.com/watch?v=6J1GY-tfhY&t=227s>
490. <https://www.youtube.com/watch?v=zfZgyBAjh2w&t=21s>
491. https://www.youtube.com/watch?v=1s6_S5dHZ2c&t=31s
492. <https://www.youtube.com/watch?v=MxJzBWSFI0Y&t=43s>
493. <https://www.youtube.com/watch?v=q5Wza96UPg8>
494. <https://www.youtube.com/watch?v=7Z4HqmLMAoA&t=14s>
495. https://www.youtube.com/watch?v=KtR35_Io_bM
496. <https://www.youtube.com/watch?v=mu7SKk7RSDg>
497. <https://www.youtube.com/watch?v=KogO9HrIYXM&t=50s>
498. <https://www.youtube.com/watch?v=KECEYsJqXlg>
499. <https://www.youtube.com/watch?v=ynucea40qBI>
500. <https://www.youtube.com/watch?v=7Z4HqmLMAoA&t=25s>
501. https://www.youtube.com/watch?v=FEd_Uione60&t=16s
502. <https://www.youtube.com/watch?v=KfvxatXz2p0&t=45s>
503. <https://www.youtube.com/watch?v=o50abh59adg&t=13s>
504. <https://www.youtube.com/watch?v=XMpOPBL-Azw&t=11s>
505. https://www.youtube.com/watch?v=6guKaVW_VEM
506. <https://www.youtube.com/watch?v=Op4Q0-iOHHc&t=4s>
507. <https://www.youtube.com/watch?v=uocuwYKseNc&t=17s>
508. <https://www.youtube.com/watch?v=YJwfKVxvkm4&t=109s>
509. <https://www.youtube.com/watch?v=VqVPoRQ0oPY&t=14s>
510. <https://www.youtube.com/watch?v=Dd3AlVhO9R8&t=9s>
511. <https://www.youtube.com/watch?v=RBGkpouHEnc>
512. <https://www.youtube.com/watch?v=mZh9unWd08c&t=49s>
513. <https://www.youtube.com/watch?v=OGddbUMMLqM>
514. <https://www.youtube.com/watch?v=99daMbUMx38&t=17s>
515. <https://www.youtube.com/watch?v=bRcm4Nlack0>
516. https://www.youtube.com/watch?v=um5Aip_J_-Q
517. <https://www.youtube.com/watch?v=80U7sUMgUpo&t=17s>
518. <https://www.youtube.com/watch?v=UH4WQT5uy2c&t=46s>



519. <https://www.youtube.com/watch?v=qI4OVzQN38Y>
520. <https://www.youtube.com/watch?v=vGwUd-iBnD4&t=34s>
521. <https://www.youtube.com/watch?v=Wx2WQHlWkqI&t=27s>
522. <https://www.youtube.com/watch?v=CfPozsIglNI>
523. https://www.youtube.com/watch?v=Bp_RaofGzs4&t=33s
524. <https://www.youtube.com/watch?v=UKwubRmKglQ&t=141s>
525. <https://www.youtube.com/watch?v=yhSepUu8muk>
526. <https://www.youtube.com/watch?v=ryXUfhlxtrI&t=16s>
527. <https://www.youtube.com/watch?v=DI2OpvPhDpk&t=10s>
528. <https://www.youtube.com/watch?v=veuxr1P1nHg&t=16s>
529. <https://www.youtube.com/watch?v=hc0CHEv9wk0&t=18s>
530. <https://www.youtube.com/watch?v=G6fYE3OiHG4>
531. <https://www.youtube.com/watch?v=kzhfuGEavX8&t=31s>
532. <https://www.youtube.com/watch?v=ntqndO0h3Eg>
533. <https://www.youtube.com/watch?v=uvY0VHogOxs>
534. <https://www.youtube.com/watch?v=JB28iMoDbBg&t=18s>
535. <https://www.youtube.com/watch?v=keUUUIMaTaA>
536. <https://www.youtube.com/watch?v=JRSL0O5ncw0>
537. <https://www.youtube.com/watch?v=Vk166YNXsE8&t=17s>
538. <https://www.youtube.com/watch?v=QVX6LTMKbAM&t=589s>
539. <https://www.youtube.com/watch?v=0UIWPnnA1a8>
540. <https://www.youtube.com/watch?v=nfJUeHPKJt0>
541. <https://www.youtube.com/watch?v=kYsx5ZL0Ic0&t=193s>
542. <https://www.youtube.com/watch?v=94zTV9m2RsY>
543. <https://www.youtube.com/watch?v=oggmDphG000&t=9s>
544. <https://www.youtube.com/watch?v=biHRnNRN4hM&t=72s>
545. <https://www.youtube.com/watch?v=9Acc3S0Ggwc>
546. <https://www.youtube.com/watch?v=NsgpGX6zMLk>
547. <https://www.youtube.com/watch?v=qI4OVzQN38Y&t=35s>
548. <https://www.youtube.com/watch?v=qiYvAmwmJiY>
549. https://www.youtube.com/watch?v=TdI_MFylZUY
550. <https://www.youtube.com/watch?v=yhSepUu8muk&t=19s>
551. <https://www.youtube.com/watch?v=qmVvjTKQdlQ&t=11s>
552. <https://www.youtube.com/watch?v=N-XS1PeFCMQ>
553. https://www.youtube.com/watch?v=sjRDqP_mjYE
554. <https://www.youtube.com/watch?v=ZBIY27v-WCU>
555. <https://www.youtube.com/watch?v=0Iizm0BfTT4>
556. <https://www.youtube.com/watch?v=rkEM-BjuoCs>
557. <https://www.youtube.com/watch?v=WozmwxbL1iY>
558. <https://www.youtube.com/watch?v=Rf6KoeUlzqg&t=15s>
559. <https://www.youtube.com/watch?v=keUUUIMaTaA&t=14s>
560. <https://www.youtube.com/watch?v=ZMwsyqQNiFg>
561. <https://www.youtube.com/watch?v=JRSL0O5ncw0&t=25s>



562. <https://www.youtube.com/watch?v=bAB6Re77-Do>
563. <https://www.youtube.com/watch?v=BfSw2er0v5s>
564. <https://www.youtube.com/watch?v=v3kWniHR264>
565. <https://www.youtube.com/watch?v=grCGNU6nkHQ&t=12s>
566. <https://www.youtube.com/watch?v=LjW8H8QeqQE&t=23s>
567. <https://www.youtube.com/watch?v=gmgVomvFENg>
568. <https://www.youtube.com/watch?v=E8HJVamNd9c>
569. <https://www.youtube.com/watch?v=GsrNPjGMkVQ>
570. <https://www.youtube.com/watch?v=SYsYBk4smhE&t=12s>
571. <https://www.youtube.com/watch?v=mNjfhI8886s>
572. <https://www.youtube.com/watch?v=96xdJf5IOgI>
573. <https://www.youtube.com/watch?v=4gIWUKxHtgI>
574. <https://www.youtube.com/watch?v=OABrlarEbYY&t=13s>
575. https://www.youtube.com/watch?v=AFGp_y8bq_U
576. <https://www.youtube.com/watch?v=ZXeoycLio1E&t=10s>
577. https://www.youtube.com/watch?v=SVNZ_mqmbIg
578. https://www.youtube.com/watch?v=MdiQZSAh8_s&t=44s
579. <https://www.youtube.com/watch?v=wtg9uD9x1Sw>
580. <https://www.youtube.com/watch?v=miX2W8ngNIY&t=12s>
581. <https://www.youtube.com/watch?v=GQT4FJypBHA>
582. https://www.youtube.com/watch?v=XBug8wvw_uc
583. <https://www.youtube.com/watch?v=6FppRuWChQ8>
584. <https://www.youtube.com/watch?v=akxi12w2jcQ>
585. <https://www.youtube.com/watch?v=v5nMweJU0LU&t=749s>
586. <https://www.youtube.com/watch?v=f7A8ln36ixM>
587. <https://www.youtube.com/watch?v=xLTh7JbL2F0>
588. <https://www.youtube.com/watch?v=NsgpGX6zMIk&t=19s>
589. <https://www.youtube.com/watch?v=fLLTNWb9xkQ>
590. <https://www.youtube.com/watch?v=Jqz2jpiKd00>
591. <https://www.youtube.com/watch?v=AJanzRyfZE4&t=16s>
592. <https://www.youtube.com/watch?v=mzF1uNyBoFo&t=10s>
593. <https://www.youtube.com/watch?v=w97g1DPeEko&t=31s>
594. <https://www.youtube.com/watch?v=N-XS1PeFCMQ&t=18s>
595. <https://www.youtube.com/watch?v=WFddkkWUn8g&t=8s>
596. <https://www.youtube.com/watch?v=oi4SfclgWuM>
597. <https://www.youtube.com/watch?v=kjxtVpOlp8c&t=119s>
598. <https://www.youtube.com/watch?v=4dnpHxTQZNU&t=13s>
599. <https://www.youtube.com/watch?v=pfC28R7J630>
600. <https://www.youtube.com/watch?v=nTQXWOvn4ys>
601. <https://www.youtube.com/watch?v=uh0iGJfAXmY&t=43s>
602. <https://www.youtube.com/watch?v=bRcm4Nlack0&t=16s>
603. <https://www.youtube.com/watch?v=G6fYE3OiHG4&t=9s>
604. <https://www.youtube.com/watch?v=rk0BHchIJx0>



605. <https://www.youtube.com/watch?v=yn3gFjTY9Os>
 606. <https://www.youtube.com/watch?v=wB9s8Glnhy4>
 607. https://www.youtube.com/watch?v=6guKaVW_VEM&t=16s
 608. <https://www.youtube.com/watch?v=JttJ8umBmbc&t=36s>
 609. <https://www.youtube.com/watch?v=uAVHUCnrxrj8&t=22s>
 610. <https://www.youtube.com/watch?v=WJoUf3xAVgc&t=13s>
 611. <https://www.youtube.com/watch?v=FVma8wJnm-M&t=55s>
 612. <https://www.youtube.com/watch?v=jcL7OgFhM3U&t=18s>
 613. <https://www.youtube.com/watch?v=Ir9pS9rcejM&t=18s>
 614. <https://www.youtube.com/watch?v=dm6DAqFWJec>
 615. https://www.youtube.com/watch?v=_rdVNxjtMLs
 616. <https://www.youtube.com/watch?v=HJvksIUkPoU&t=12s>
 617. <https://www.youtube.com/watch?v=oF4co7pIF14&t=80s>
 618. <https://www.youtube.com/watch?v=sjiDeE9sQKc&t=31s>
 619. https://www.youtube.com/watch?v=_6J1GY-tfhY&t=243s
 620. <https://www.youtube.com/watch?v=6vpwfYDu9KQ&t=16s>
 621. <https://www.youtube.com/watch?v=GdBFizZ3Z8Q&t=22s>
 622. <https://www.youtube.com/watch?v=gBCohUeuzpE>
 623. <https://www.youtube.com/watch?v=IXSiqXrYBB8&t=19s>
 624. <https://www.youtube.com/watch?v=99daMbUMx38&t=35s>
 625. <https://www.youtube.com/watch?v=DI2OpvPhDpk&t=29s>
 626. <https://www.youtube.com/watch?v=UKwubRmKglQ&t=160s>
 627. <https://www.youtube.com/watch?v=QVX6LTMKbAM&t=616s>
 628. <https://www.youtube.com/watch?v=k4gh9A7g82A&t=24s>
 629. <https://www.youtube.com/watch?v=UH4WQT5uy2c&t=70s>
 630. <https://www.youtube.com/watch?v=G2oyg2q29Qk&t=11s>
- di rimuovere dalla piattaforma di condivisione di video “YouTube” i video di “Spike” aventi contenuti analoghi a quelli oggetto del presente procedimento e pertanto in violazione del divieto sancito dall’art. 9 del Decreto dignità;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 275/22/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

La Società ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell’Autorità attraverso posta elettronica certificata

all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall'Allegato B alla delibera n. 697/20/CONS. L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 275/22/CONS*";

DIFFIDA

la medesima Società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 19 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba